

COMUNE DI TREVI
Provincia di Perugia

REGOLAMENTO
DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARTE I
IL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1
Campo di applicazione

1. L'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale di Trevi sono disciplinati dalle norme di legge, dallo statuto e dal presente regolamento.
2. Su tutte le questioni che si presentino nel corso delle sedute consiliari e che non siano disciplinate dalle norme richiamate nel precedente comma decide il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari.

Art. 2
Sede del consiglio comunale

1. Il consiglio ha sede nel palazzo comunale e si riunisce nella sala del consiglio.
2. Il presidente del consiglio, d'intesa con il sindaco, sentiti i capigruppo consiliari, può stabilire di convocare il consiglio, o le sue commissioni, presso una sede diversa, nell'ambito del territorio comunale, per trattare materie di specifico interesse locale.
3. La segreteria comunale funge da segreteria del consiglio per la consegna, a richiesta dei consiglieri, di atti, documenti e informazioni inerenti al funzionamento del consiglio.

Art. 3
Entrata in carica dei consiglieri

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione degli eletti, oppure, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

TITOLO II
COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

CAPO I
OPERAZIONI SUCCESSIVE ALLA PROCLAMAZIONE
DEGLI ELETTI

Art. 4
Convocazione del consiglio dopo l'elezione

1. La prima seduta del consiglio comunale dopo la consultazione elettorale è convocata dal neo eletto sindaco nel termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci

giorni dalla convocazione. Ai sensi dell'articolo 34 dello statuto essa è riservata, oltre che alla convalida degli eletti, alla comunicazione dei componenti la giunta comunale e alla discussione degli indirizzi generali di governo.

2. La seduta è presieduta dal sindaco.

Art. 5

Convalida degli eletti

1. Nella prima seduta successiva alle elezioni, il consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II, titolo III, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di seguito denominato TUEL, e inoltre deve dichiarare l'ineleggibilità o l'incompatibilità di essi quando sussista alcuna delle cause previste dalle medesime norme, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69 del citato TUEL.

2. Alla prima seduta i consiglieri possono intervenire anche se contro la loro elezione sia stato proposto reclamo e possono partecipare alla deliberazione consiliare, sia che si tratti della loro convalida, sia che abbia per oggetto una eventuale opposizione alle operazioni elettorali.

3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni, ovvero delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni del citato TUEL.

4. Se nella prima riunione non si esaurisce l'esame della condizione degli eletti, o il consiglio ritenga necessario acquisire ulteriori elementi di giudizio per decidere su particolari situazioni, l'esame stesso è rinviato a una successiva seduta, che si considera come prosecuzione della prima.

5. Il consiglio provvede, ai sensi di legge, alle sostituzioni dei consiglieri dichiarati ineleggibili o incompatibili.

6. Nella stessa seduta di cui al comma 1, il consiglio prende atto delle rinunce presentate dai candidati proclamati eletti dall'organo competente ai sensi di legge e provvede, seduta stante, alla convalida dei surroganti. Essi, se presenti in aula, sono ammessi subito a partecipare agli ulteriori adempimenti del consiglio.

7. Un esemplare del processo verbale delle operazioni di insediamento del consiglio è trasmesso al prefetto entro otto giorni dalla data di adozione, ai sensi di legge.

Art. 6

Elezione del presidente del consiglio

1. Il consiglio comunale, nella sua prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, elegge il presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio è eletto, in prima votazione, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco. Se nelle prime due votazioni non si raggiunge il *quorum* richiesto, nella stessa seduta si procede a successive votazioni, fino all'elezione del presidente del consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco.

3. Dopo l'elezione del presidente del consiglio, la riunione prosegue sotto la sua presidenza per gli altri adempimenti relativi alla prima seduta.

Art. 7

Giuramento del sindaco

1. Compilate le operazioni previste dai precedenti articoli 5 e 6, il sindaco presta giuramento, davanti al consiglio, pronunciando la seguente formula: «Giuro di osservare lealmente la costituzione italiana».

Art. 8

Comunicazione della composizione della giunta

1. Ai sensi dell'articolo 34 dello statuto, nella prima seduta del consiglio, dopo il giuramento, il sindaco comunica la composizione della giunta comunale.

Art. 9

Linee programmatiche

1. Ai sensi dell'articolo 34 dello statuto, nella prima seduta del consiglio, dopo la comunicazione della composizione della giunta comunale, il sindaco presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. In sede di discussione possono intervenire i rappresentanti dei vari gruppi, limitando l'intervento stesso a dieci minuti. Al termine della discussione, il consiglio prende atto, senza votazione, del programma di mandato nel testo presentato dal sindaco, eventualmente integrato o modificato sulla scorta degli emendamenti da lui accolti.

CAPO II GRUPPI E COMMISSIONI CONSILIARI

Sez. I GRUPPI CONSILIARI

Art. 10 Costituzione dei gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 2, dello statuto, ciascun gruppo comunica per iscritto al sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la seduta di insediamento del consiglio. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere del gruppo più anziano secondo le disposizioni del testo unico, ovvero con la più alta cifra individuale.
3. Nella seduta d'insediamento, subito dopo gli adempimenti previsti dalla legge, si procede alla costituzione dei gruppi, che sono composti da uno o più consiglieri, sulla base dei seggi conseguiti da ogni singola lista concorrente alle elezioni.
4. Nel caso che una lista, presentatasi alle elezioni, abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante a un gruppo consiliare.
5. Il consigliere che intenda appartenere a un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, ne dà comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del gruppo di nuova appartenenza.
6. Successivamente alla seduta di insediamento del consiglio, per costituire un nuovo gruppo, i consiglieri interessati ne danno comunicazione scritta al presidente del consiglio.
7. Ciascun gruppo consiliare non elettivo è costituito da almeno due consiglieri.
8. Successivamente alla seduta d'insediamento del consiglio comunale, qualora uno o più consiglieri dichiarino di voler uscire dal gruppo di appartenenza e di non costituire un nuovo gruppo o aderire a un gruppo già esistente, elettivo e non, confluiscono nel gruppo misto. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già vi appartiene. Il gruppo misto costituito da almeno due consiglieri nomina il suo capogruppo.
9. Il capogruppo comunica al presidente del consiglio il nome del consigliere designato a sostituirlo temporaneamente in caso di assenza o impedimento.

Art. 11 Organizzazione dei gruppi

1. Ai gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, è assicurata la disponibilità di almeno un locale arredato, compatibilmente con le esigenze di funzionalità della struttura comunale. Esso ne costituisce la sede presso la quale vengono inoltrati gli atti, la corrispondenza e notificate le eventuali comunicazioni.

Art. 12 Rimborsi

1. Ai consiglieri comunali che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori del territorio comunale, previa autorizzazione del presidente del consiglio, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché l'indennità di missione ai sensi dell'articolo 84, comma 1, del TUEL.

Art. 13

Conferenza dei capigruppo

1. Per la predisposizione del calendario e per ogni altra questione relativa al funzionamento del consiglio, è costituita la conferenza dei capigruppo, composta dal presidente del consiglio, dal sindaco e dai capigruppo consiliari.
2. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal presidente del consiglio.
3. Il segretario comunale partecipa, con funzione consultiva, ai lavori della conferenza.
4. Un impiegato, designato dal segretario comunale, funge da segretario della conferenza, con il compito di predisporre i lavori e di redigere il verbale delle riunioni.
5. Le decisioni della conferenza sono comunicate dal presidente del consiglio al consiglio comunale.
6. La conferenza dei capigruppo deve essere convocata almeno ogni due mesi.
7. Ai lavori della conferenza dei capigruppo si applicano le norme del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti.

Sez. II

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Art. 14

Istituzione delle commissioni

1. Nella seduta successiva a quella d'insediamento, il consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 36 dello statuto, istituisce, nel proprio seno, le commissioni permanenti, determinando per ciascuna la composizione numerica e le materie di competenza; le commissioni, così istituite, restano in carica per tutta la durata del consiglio stesso.
2. I consiglieri componenti delle commissioni sono nominati dal consiglio comunale con votazione palese, sulla base delle designazioni fatte da ciascun gruppo, nella seduta immediatamente successiva a quella in cui sono state istituite.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante e il consiglio comunale procede alla sostituzione.
4. Ogni commissario ha il dovere di partecipare a tutte le adunanze della commissione di cui fa parte. Nel caso di assenza ingiustificata in tre adunanze successive, ciascun consigliere comunale può promuovere l'azione di decadenza, che, in tal caso, sarà regolata dalla commissione di appartenenza secondo il procedimento previsto per la pronuncia della decadenza dalla carica di consigliere comunale dall'articolo 46, comma 4. Nel caso la commissione pronunci la decadenza del consigliere, si provvede a norma del precedente comma 3.

Art. 15

Attribuzioni delle commissioni

1. Le commissioni permanenti esaminano preventivamente le questioni di competenza del consiglio comunale.
2. In particolare, nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni:
 - a) esaminano e approfondiscono, in sede referente, le proposte di deliberazioni e le questioni loro deferite dal consiglio comunale, dal sindaco o dalla giunta;
 - b) esprimono pareri e formulano proposte di indirizzo generale, di propria iniziativa, su materie e argomenti che ritengano di particolare interesse, segnalandoli al presidente del consiglio che, d'intesa con il sindaco, ne disporrà l'ulteriore seguito secondo le competenze degli organi;
 - c) esprimono, su richiesta del sindaco, pareri consultivi preliminari di natura non vincolante.
3. Le proposte di deliberazione predisposte dagli uffici sono trasmesse, a cura della segreteria comunale, ai presidenti delle commissioni competenti, in tempo utile per l'esame prima della seduta del consiglio al cui ordine del giorno sono iscritte. A tale fine, in ogni caso, non possono essere trasmesse oltre l'ottavo giorno che precede quello di svolgimento del consiglio. Le commissioni formulano il proprio parere nel più breve tempo e provvedono all'immediata restituzione degli atti all'ufficio segreteria, che lo integra nella documentazione relativa all'argomento. Tale parere è illustrato al consiglio comunale dal presidente dell'assemblea, salvo che, d'intesa con quest'ultimo, non riferisca il presidente della commissione stessa.

4. Le commissioni esprimono i propri pareri entro il termine concordato, di volta in volta, dal presidente della commissione con l'organo richiedente, di norma non superiore a venti giorni, salvo i casi d'urgenza, formalmente rappresentati, nel qual caso il termine può essere ridotto a dieci giorni.

5. Qualora sia sottoposto all'esame delle commissioni una proposta di deliberazione, il parere è reso dalla commissione, formalizzandone per iscritto il contenuto nel verbale della riunione, entro i sette giorni successivi alla trasmissione della proposta. Trascorso il termine assegnato, come previsto al comma 4, o esaurito comunque il termine ultimo previsto dal periodo precedente senza che la commissione si sia riunita, abbia validamente tenuto la seduta o abbia comunque espresso un parere o una determinazione in merito, il consiglio tratta ugualmente l'argomento e assume il relativo provvedimento, facendo tuttavia constare che non sono stati acquisiti il parere o la determinazione della commissione competente. Analogamente, in caso di argomenti per i quali il consiglio comunale è convocato in via d'urgenza, qualora non sia possibile riunire validamente la commissione competente in tempo utile per l'espressione del parere, il consiglio tratta ugualmente l'argomento e assume il relativo provvedimento, facendo constare che non sono stati acquisiti il parere o la determinazione della commissione medesima.

6. Deve essere obbligatoriamente acquisito il parere della competente commissione consiliare sulle seguenti categorie di provvedimenti amministrativi proposti all'approvazione del consiglio comunale:

- a) statuto e regolamenti comunali,
- b) atti programmatori;
- c) strumenti urbanistici generali;
- d) costituzione di organismi di gestione dei servizi comunali;
- e) convenzioni e forme associative con altri enti, pubblici e privati.

Art. 16

Competenze delle commissioni

1. Le commissioni consiliari permanenti di cui agli articoli 14 e 15 del presente regolamento, sono stabilite in numero di tre.

2. L'attribuzione delle competenze alle commissioni viene effettuata dal consiglio comunale, con lo stesso atto di istituzione.

3. Se una proposta di deliberazione riguarda materie non contemplate espressamente nella deliberazione istitutiva delle commissioni, il presidente del consiglio ne incarica dell'esame la commissione che si occupa di materie analoghe o affini.

4. Quando la proposta riguarda materie di competenza di più commissioni o ne è controversa o dubbia l'appartenenza, il presidente del consiglio ne deferisce l'esame a quella commissione che reputa prevalentemente competente o promuove la riunione congiunta di più commissioni.

5. Il presidente del consiglio, il sindaco e gli assessori non sono membri delle commissioni consiliari permanenti disciplinate dal presente articolo.

6. Il sindaco e gli assessori intervengono ai lavori delle commissioni per relazionare su materie inerenti i settori di competenza.

Art. 17

Composizione delle commissioni

1. Le commissioni sono composte da consiglieri comunali, scelti tenendo conto della consistenza dei gruppi e in modo che il numero dei membri delle singole commissioni non alteri il rapporto numerico esistente nel consiglio tra maggioranza e minoranza.

2. Il numero dei componenti è determinato dal consiglio comunale al momento dell'istituzione delle commissioni, ai sensi del precedente articolo 14, comma 1. I gruppi consiliari devono, comunque, essere tutti rappresentati in ogni commissione.

3. Tutti i consiglieri possono partecipare alle sedute delle commissioni, senza diritto di voto e senza diritto al gettone di presenza né al giustificativo. Al fine di garantire un effettivo coordinamento dei rispettivi gruppi consiliari, i capigruppo, ove non ne siano membri effettivi, possono partecipare alle commissioni senza diritto di voto, ma con tutti gli altri diritti dei membri effettivi.

Art. 18

Sostituzioni

1. Ogni gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle commissioni.

2. Il consigliere che non possa intervenire a una seduta della commissione di appartenenza può farsi sostituire da altro consigliere del suo gruppo, previa delega scritta da presentare al presidente della commissione, che l'allega al verbale.

3. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo si applica anche alle sostituzioni che si rendono necessarie per dimissioni, decadenza o altro impedimento dei componenti in carica.

4. Per le dimissioni da componente delle commissioni si applicano i principi e le disposizioni relative al consiglio comunale, in quanto compatibili.

Art. 19

Presidenza e segreteria delle commissioni

1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 5, dello statuto, ciascuna commissione permanente, nella seduta di insediamento, elegge nel proprio seno il presidente e il vicepresidente della stessa, con due distinte votazioni, a maggioranza dei consiglieri che la compongono.

2. Il presidente convoca e presiede le sedute della commissione, fissandone l'ordine del giorno e disciplinandone lo svolgimento dei lavori.

3. Il vicepresidente collabora con il presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Alla segreteria delle commissioni è assegnato un dipendente comunale, designato dal segretario comunale.

Art. 20

Convocazione delle commissioni

1. Le commissioni consiliari sono convocate dai rispettivi presidenti con comunicazione scritta, contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi a ciascun componente con un preavviso di almeno quarantotto ore, anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica, agli indirizzi preventivamente comunicati. Nei casi d'urgenza, la convocazione potrà avvenire con un preavviso di ventiquattro ore, anche mediante telegramma, telefax o posta elettronica, agli indirizzi preventivamente comunicati.

2. L'ordine del giorno dei lavori è formato dal presidente della commissione. L'avviso di convocazione che contiene l'ordine degli argomenti da trattare è comunicato, inoltre, al sindaco, agli assessori, ai capigruppo consiliari che non siano membri della commissione interessata, al segretario comunale e ai responsabili di servizio. L'avviso di convocazione è reso pubblico mediante affissione all'albo pretorio.

3. Il presidente di una commissione è tenuto a riunire la stessa in un termine non superiore a tre giorni, quando lo richiedano il sindaco, la giunta o almeno un terzo dei componenti. In caso di omissione provvede il presidente del consiglio.

4. Un terzo dei componenti può richiedere, inoltre, la convocazione della commissione nei termini di cui al comma 3, per discutere su argomenti di particolare rilevanza e attualità.

Art. 21

Apertura delle sedute delle commissioni

1. Il presidente, accertata la presenza di almeno la metà dei componenti della commissione, dichiara aperta e valida la seduta.

2. Trascorsa un'ora da quella stabilita per l'inizio della seduta, la commissione può iniziare la discussione degli argomenti all'ordine del giorno, purché sia presente almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

Art. 22

Sedute delle commissioni

1. Alle sedute delle commissioni si applicano i principi e le norme relativi al consiglio comunale, in particolare l'articolo 68.

2. Alle sedute delle commissioni partecipano i responsabili di servizio del comune a richiesta dell'assessore interessato all'argomento in trattazione, d'intesa con il presidente della commissione stessa.

3. Le sedute della commissione sono pubbliche, tranne quando l'argomento in trattazione riguardi persone o quando la pubblicità possa compromettere interessi patrimoniali del comune.

4. La commissione può invitare soggetti esterni per acquisire elementi conoscitivi sugli argomenti all'ordine del giorno.

5. Il presidente di ciascuna commissione riferisce periodicamente al consiglio sull'attività svolta.

Art. 23

Verbali delle sedute delle commissioni

1. I verbali delle sedute di commissione, redatti dal dipendente comunale assegnato, contengono soltanto il parere relativo a ogni singolo punto dell'ordine del giorno, dettato dal presidente a conclusione della discussione, nonché le opinioni, i pareri e le dichiarazioni di voto dei quali venga, dai singoli consiglieri, espressamente richiesta la verbalizzazione.
2. Il verbale viene approvato, di norma, nella stessa seduta.
3. Su richiesta preliminare di almeno un terzo dei componenti della commissione presenti alla seduta, il presidente può disporre la redazione integrale del verbale.
4. Ogni consigliere esprime un voto individuale. Ogni singola proposta ottiene parere favorevole se in tal senso si pronuncia la maggioranza dei commissari effettivi presenti.

Art. 24

Richiesta di dati

1. Ogni commissione, in ordine agli argomenti a essa conferiti, può fare richiesta al presidente del consiglio perché sia sentito il parere di altra commissione.
2. Per l'adempimento dei propri compiti, ogni commissione può chiedere al sindaco e agli assessori, che sono tenuti a fornirli al più presto, chiarimenti, informazioni e notizie su atti e documenti d'ufficio.
3. Tali richieste saranno inoltrate dal segretario della commissione alla segreteria del comune.

Art. 25

Commissione permanente per lo statuto e i regolamenti

1. Il consiglio comunale, dopo aver provveduto alla formazione delle commissioni permanenti, nomina la commissione permanente per le modifiche e gli aggiornamenti dello statuto e dei regolamenti di competenza del consiglio.
2. Detta commissione è costituita:
 - a) dal presidente del consiglio;
 - b) da tre consiglieri in rappresentanza della maggioranza in consiglio;
 - c) da due consiglieri in rappresentanza delle minoranze in consiglio.
3. Il segretario comunale partecipa ai lavori della commissione con funzioni consultive e di supporto.
4. Il consiglio comunale, nella stessa seduta, con separata votazione in forma segreta, procede alla nomina del presidente e del vicepresidente.
5. Per il funzionamento della commissione si applicano le norme del presente regolamento relative alle commissioni consiliari permanenti.

Sez. III

COMMISSIONI SPECIALI

Art. 26

Istituzione, composizione e funzionamento

1. Ai sensi dell'articolo 37 dello statuto, il consiglio può istituire commissioni speciali con il compito di:
 - a) approfondire il contenuto e l'impostazione di interventi, piani e progetti per la cui attuazione esistono atti di indirizzo o decisioni formali del consiglio stesso o della giunta comunale, quando, per la complessità o per la vastità della materia trattata, la valutazione non potrebbe essere esaurita da una singola commissione consiliare permanente;
 - b) svolgere indagini conoscitive su materie o affari di rilevante interesse, al fine di mettere l'amministrazione comunale in condizione di assumere decisioni o atti di indirizzo.
2. Possono far parte della commissione speciale sia consiglieri sia assessori. Il numero dei componenti non deve superare, di norma, le sette unità. La composizione della commissione speciale deve rispecchiare l'equilibrio interno fra maggioranza e minoranza in consiglio comunale. Il tempo massimo entro cui deve concludere i propri lavori e riferire al consiglio non deve superare i centoventi giorni, salvo specifica deroga espressamente prevista e motivata nell'atto istitutivo o successivamente concessa dal consiglio comunale a maggioranza dei consiglieri assegnati, previa richiesta espressa e motivata, illustrata al consiglio dal presidente della commissione.

3. Le commissioni di cui al presente articolo possono essere costituite su proposta del sindaco, o del presidente del consiglio, oppure di un terzo dei consiglieri assegnati.

4. La deliberazione istitutiva della commissione speciale deve essere approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati e deve contenere:

- a) l'indicazione dei nomi dei componenti;
- b) il compito specifico affidato alla commissione;
- c) il tempo massimo entro cui deve riferire al consiglio;
- d) la previsione della possibilità di avvalersi di collaborazioni o consulenze esterne;
- e) il nome del dipendente comunale che assiste e supporta i lavori della commissione.

5. La relazione conclusiva dei lavori della commissione deve essere trasmessa al sindaco, al presidente del consiglio, ai capigruppo e al segretario comunale entro il termine assegnato. In caso di valutazioni conclusive discordanti, la relazione deve farne adeguata menzione. Il presidente del consiglio, d'intesa con il sindaco, dispone l'iscrizione all'ordine del giorno del consiglio della conclusione dei lavori della commissione su relazione del coordinatore.

6. Per quanto concerne la composizione e il funzionamento delle commissioni speciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente regolamento riguardanti le commissioni permanenti, limitatamente agli aspetti non disciplinati dal presente articolo.

TITOLO III DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

CAPO I DIRITTI

Sez. I DIRITTO DI INFORMAZIONE

Art. 27 Diritti dei consiglieri

1. I consiglieri comunali in carica hanno diritto:

- a) di prendere visione di atti e documenti di archivio, dei provvedimenti adottati dagli organi elettivi del comune e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché delle pubblicazioni periodiche che provengono dagli uffici comunali;
- b) di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato;
- c) di ottenere copia di atti e documenti di archivio, nonché delle deliberazioni, delle determinazioni dirigenziali e dei regolamenti comunali.

2. I consiglieri comunali di pregresse gestioni hanno diritto di prendere visione e di avere informazioni di atti e provvedimenti adottati con la loro partecipazione, quando, in ordine a tali atti e provvedimenti, sorgano questioni coinvolgenti responsabilità amministrativa, civile e penale.

3. La sottoscrizione delle richieste di visione e di rilascio di copie di deliberazioni, determinazioni dirigenziali, di altri atti e documenti d'archivio può essere apposta anche mediante stampigliatura o analoga procedura informatica, ferma restando la disciplina vigente per l'inoltro in via telematica di istanze sottoscritte mediante la firma digitale.

Art. 28 Esercizio del diritto dei consiglieri

1. Il diritto dei consiglieri, di cui al precedente articolo 27, è subordinato alla condizione che gli atti, i documenti e i provvedimenti abbiano stretta attinenza ai compiti d'istituto, per l'espletamento dei quali è necessario prenderne visione; è esercitato, inoltre, con i vincoli e i limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto e in conformità alle disposizioni del presente regolamento.

Art. 29

Procedure per ottenere in visione atti e documenti

1. I consiglieri, per ottenere atti in visione, devono farne richiesta al segretario comunale, indicando chiaramente i motivi della richiesta.
2. Il segretario comunale, non oltre tre giorni dalla presentazione della domanda, rilascia l'autorizzazione in calce alla stessa.
3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti, il segretario comunale, motivando il non accoglimento della richiesta, ne dà comunicazione scritta e motivata al richiedente.
4. Per quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successivi modifiche, al relativo regolamento di attuazione e al regolamento comunale in materia di accesso agli atti amministrativi.

Art. 30

Procedura per ottenere copia di atti e documenti diversi dalle deliberazioni

1. I consiglieri che, per l'esercizio del mandato, abbiano bisogno di copie di atti, documenti e provvedimenti dei quali, in forza dell'articolo 29 del presente regolamento, hanno diritto di prendere visione, devono farne domanda al segretario comunale.
2. Il segretario comunale, entro tre giorni dalla presentazione della stessa, dispone, con provvedimento in calce alla domanda, che la segreteria comunale rilasci copia degli atti richiesti.
3. Ove sussistano motivi ostativi previsti da leggi o da regolamenti, il segretario comunale, motivando il non accoglimento della richiesta, ne dà comunicazione per iscritto al richiedente.

Art. 31

Procedura per il rilascio di copia di deliberazioni

1. I consiglieri, previa richiesta scritta alla segreteria dell'ente, possono avere copia integrale di tutte le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta. È ammessa la consultazione per via telematica dei testi al domicilio del consigliere, previa sua richiesta scritta, a condizione che il sistema consenta di accertare l'effettiva ricezione della trasmissione. È ammessa, inoltre, previo consenso del consigliere, la trasmissione dei testi su supporto magnetico.
2. I consiglieri possono avere anche copia degli atti ai quali, nel testo della deliberazione, si faccia riferimento, a condizione che costituiscano parte integrante e sostanziale della stessa.

Art. 32

Procedura per il rilascio di copia delle determinazioni dirigenziali

1. I consiglieri comunali, qualora dichiarino di avere un interesse concreto e specifico, finalizzato all'assolvimento dei compiti istituzionali, possono richiedere alla segreteria comunale copia delle determinazioni dei responsabili di servizio, con le procedure previste dal precedente articolo 31. La trasmissione dei testi può avvenire con gli stessi metodi previsti per le deliberazioni.
2. Le copie rilasciate, ai sensi del precedente articolo 31 e del presente articolo, non sono assoggettabili all'imposta di bollo e ai diritti di segreteria.

Art. 33

Invio elenchi

1. Ai capigruppo viene inviato, contestualmente all'affissione all'albo pretorio del comune, l'elenco di tutte le deliberazioni adottate dalla giunta comunale. Inoltre, con l'introduzione della procedura informatica, viene consentito ai consiglieri di poter avere in tempo reale gli elenchi delle deliberazioni della giunta e delle determinazioni adottate, anche in forma sintetica.

Art. 34

Notizie in merito ad aziende dipendenti ed a società a partecipazione comunale

1. I consiglieri hanno il diritto di ottenere, tramite il sindaco, tutte le notizie e le informazioni, utili all'espletamento del mandato consiliare, relative alle aziende speciali, agli enti dipendenti dal comune, nonché alle società a partecipazione comunale.
2. Le richieste devono pervenire in forma scritta al sindaco che, tramite la segreteria comunale, provvederà ai successivi adempimenti.

Sez. II
DIRITTO DI INIZIATIVA. PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI,
INTERPELLANZE, MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

Art. 35
Diritto di iniziativa dei consiglieri

1. I consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno.
2. Per ogni questione sottoposta a deliberazione del consiglio, hanno diritto di:
 - a) chiedere la trattazione urgente, proponendo un'inversione dell'ordine del giorno;
 - b) proporre la questione pregiudiziale o chiedere la sospensiva;
 - c) presentare emendamenti e ordini del giorno.
3. Ogni consigliere può aderire a interrogazioni, sottoscrivere mozioni e ordini del giorno presentati da altro consigliere.
4. La sottoscrizione delle interrogazioni, interpellanze, mozioni e ordini del giorno può essere apposta anche mediante stampigliatura o analoga procedura informatica, ferma restando la disciplina vigente per l'inoltro in via telematica di documenti informatici sottoscritti mediante la firma digitale.

Art. 36
Interrogazione

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta, in forma scritta, al sindaco, tramite il presidente del consiglio, per conoscere:
 - a) se un fatto sia vero;
 - b) se di un fatto sia pervenuta informazione ufficiale e se risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
 - c) se si intende informare il consiglio dei fatti e documenti necessari per la trattazione di un argomento o dare informazioni o spiegazioni in merito a qualche specifica attività del comune.
2. L'interrogazione è presentata mediante consegna del documento all'ufficio protocollo dell'ente, o direttamente al presidente del consiglio durante le sedute consiliari; di quest'ultima circostanza si dà atto a verbale.
3. Il presidente del consiglio cura la tempestiva trasmissione dell'interrogazione al sindaco, affinché sia risposto all'interrogante nei termini previsti.
4. Ove l'interrogante richieda risposta scritta, la stessa dovrà essere data entro trenta giorni dalla presentazione; potrà essere resa dal sindaco o dall'assessore competente, da lui delegato. Ove il termine anzidetto non venga rispettato, l'interrogazione sarà trattata, previa successiva ed espressa richiesta dell'interrogante, in aula alla prima seduta consiliare immediatamente successiva a quest'ultima richiesta.
5. Ove l'interrogante richieda risposta orale, l'interrogazione è posta all'ordine del giorno della seduta consiliare successiva alla presentazione dell'interrogazione, comunque non oltre trenta giorni, salvo che il sindaco o l'assessore competente non ritenga di rispondere immediatamente. Le dichiarazioni del sindaco o dell'assessore competente non possono superare i dieci minuti e potranno dar luogo a replica dell'interrogante per dichiarare se sia soddisfatto o meno. All'interrogante è concesso sia per la illustrazione che per la replica, un tempo massimo di cinque minuti per ciascuna di esse.
6. Ove l'interrogante non sia soddisfatto e intenda promuovere una discussione sull'oggetto dell'interrogazione, può trasformarla in mozione, che seguirà l'iter procedurale fissato dal successivo articolo 38.
7. Ogni consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di due interrogazioni.
8. Le interrogazioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.
9. Se l'interrogante è assente giustificato alla seduta consiliare, all'interrogazione è data risposta scritta nei trenta giorni seguenti, secondo le previsioni del comma 3 di questo articolo. Se l'interrogante è assente non giustificato oppure non si trova presente in aula quando viene discussa l'interrogazione, questa si deve ritenere ritirata.

Art. 37

Interpellanza

1. L'interpellanza consiste nella domanda scritta rivolta al sindaco, per il tramite del presidente del consiglio, per conoscere i motivi e i criteri della condotta dell'amministrazione comunale o i suoi intendimenti rispetto a un determinato argomento. Per la presentazione e discussione delle interpellanze si osservano le modalità e i termini previsti dal precedente articolo 36, comma 5 e seguenti, per il caso di interrogazione a risposta orale

2. Ogni consigliere può presentare nella stessa seduta non più di due interpellanze.

Art. 38 Mozione

1. La mozione, consiste in una proposta sottoposta all'esame del consiglio, diretta a sollecitare iniziative o valutare interventi nell'ambito dell'attività del comune e degli enti od organismi a esso appartenenti, con particolare riferimento a uno specifico argomento.

2. La mozione deve essere presentata per iscritto, mediante deposito in segreteria, e indirizzata al presidente del consiglio, il quale, valutatane l'ammissibilità, provvede a iscriverla all'ordine del giorno della seconda seduta consiliare successiva alla data di presentazione, salvo diversa determinazione da adottare in sede di conferenza dei capigruppo in ordine a una eventuale anticipata discussione. Il presentatore della mozione può comunque richiedere che la mozione stessa venga preventivamente sottoposta all'esame della competente commissione consiliare. Il consiglio comunale, d'intesa con il presentatore della mozione, può disporre che la mozione stessa sia sottoposta all'esame della commissione consiliare competente, nell'intesa che, comunque, sia iscritta nell'ordine del giorno della seduta consiliare immediatamente successiva, con priorità rispetto ad altre mozioni e ordini del giorno già presentati.

3. Ogni consigliere può svolgere, nella stessa seduta, non più di una mozione.

5. Le mozioni su argomenti uguali, analoghi o connessi possono essere svolte contemporaneamente.

6. Poiché la mozione consiste sempre in una proposta di deliberazione, questa, qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 49 del TUEL, deve essere istruita e corredata dei prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile.

Art. 39 Svolgimento della discussione sulle mozioni

1. Al presentatore della mozione, o al primo firmatario e al sindaco, o all'assessore competente, vengono assegnati, al massimo, dieci minuti per i rispettivi interventi. Gli interventi dei singoli consiglieri devono avere una durata massima di cinque minuti. Vengono altresì concessi cinque minuti per eventuali interventi di ciascun gruppo. In particolare, gli emendamenti, ove accolti dal presentatore della mozione, entrano a far parte del testo senza procedere ad alcuna votazione. In caso di mancato accoglimento dell'emendamento da parte del presentatore della mozione, viene posto ai voti il testo originale della mozione stessa.

2. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che saranno discussi e votati secondo quanto disposto dagli articoli 76 e 77 del presente regolamento.

3. Ogni consigliere può intervenire nella discussione di una mozione e presentare sullo stesso oggetto un ordine del giorno.

4. Qualora, su questioni e oggetti identici o strettamente connessi a quelli che sono contenuti nelle mozioni, siano state presentate anche interrogazioni, si effettua una sola discussione nel corso della quale i consiglieri, che hanno presentato le interrogazioni, le illustrano subito dopo che i proponenti la mozione la abbiano illustrata.

5. Al fine di favorire lo snellimento dei lavori del consiglio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della sua azione, le mozioni presentate da oltre tre mesi e ancora iscritte all'ordine del giorno del consiglio, sentito il presentatore, vengono trattate, in deroga alla normale disciplina e anche dedicandovi apposite sedute, secondo la seguente procedura semplificata:

- a) relazione illustrativa del presentatore o di uno dei firmatari, per la durata massima di cinque minuti;
- b) discussione con intervento del sindaco o dell'assessore competente, di un solo consigliere di maggioranza e di un solo consigliere di minoranza, per la durata massima di tre minuti ciascuno;
- c) replica del relatore per la durata massima di due minuti;

- d) dichiarazione di voto, limitatamente ad un solo consigliere per gruppo, per la durata massima di due minuti;
- e) votazione della mozione;
- f) proclamazione dell'esito della votazione.

6. La procedura semplificata di cui al comma 5 si applica, in quanto compatibile, anche alla trattazione degli emendamenti od ordini del giorno presentati sulle mozioni stesse.

Art. 40 Ritiro delle mozioni

1. Se nessuno dei firmatari, pur preavvertiti, si trovi presente quando è posta in discussione la mozione, questa si intende ritirata, salvo che i presentatori ne abbiano, in precedenza, chiesto il rinvio o abbiano giustificato la loro assenza.

Art. 41 Ordini del giorno e risoluzioni

1. Ciascun consigliere può presentare, in forma scritta, ordini del giorno per richiamare l'attenzione del consiglio su problemi o fatti di preminente interesse locale o di particolare rilevanza nazionale o internazionale, consistenti nella formulazione di un voto politico-amministrativo.

2. Per l'esame e la discussione degli ordini del giorno si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 38, 39 e 40 del presente regolamento, nonché le norme in essi richiamate.

3. Ciascun consigliere può presentare, per iscritto, ordini del giorno su problemi o fatti, di cui al precedente comma 1, che rivestano carattere di particolare e immediata rilevanza e può chiedere, motivando, che siano discussi nella stessa seduta, anche se non preventivamente inseriti fra gli argomenti da trattare. In tal caso all'esame e alla discussione può procedersi solamente con il consenso di tutti i consiglieri presenti, espresso con votazione palese.

4. Ogni consigliere può presentare, nella stessa seduta, non più di due ordini del giorno.

5. Le disposizioni contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo 38 del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche alla trattazione degli ordini del giorno.

6. Il sindaco, la giunta e ogni consigliere possono proporre risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o a definire indirizzi del consiglio su specifici argomenti connessi con un affare in trattazione, limitatamente a non più di due. Vengono presentate e votate durante la seduta, senza necessità di preventiva iscrizione all'ordine del giorno, e impegnano il consiglio e la giunta a comportarsi conseguentemente. Non possono essere affrontate risoluzioni in occasione delle sessioni ordinarie.

Sez. III ALTRI DIRITTI

Art. 42 Gettoni di presenza ed indennità di funzione

1. Il consiglio comunale conformerà alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti le sue deliberazioni in ordine ad aspettative, permessi e indennità spettanti ai consiglieri.

2. Al presidente del consiglio comunale spetta l'indennità di funzione nella misura stabilita con decreto del Ministro dell'Interno, con le eventuali variazioni della stessa deliberate dal comune.

3. Ai consiglieri comunali, per la partecipazione alle sedute del consiglio comunale, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari regolarmente costituite, compete un gettone di presenza nella misura determinata ai sensi di legge, con le eventuali variazioni della stessa deliberate dal consiglio, ponendo come unica limitazione il raggiungimento di un importo massimo mensile pari a un terzo dell'indennità di funzione spettante al sindaco.

4. I consiglieri comunali possono richiedere la trasformazione dei gettoni di presenza in una indennità di funzione, a condizione che tale regime di indennità comporti per il comune pari o minori oneri finanziari. A tale scopo, la deliberazione consiliare che fissa l'indennità sostitutiva sarà assunta prendendo a riferimento, ogni anno, l'onere sostenuto mediamente per ciascun consigliere durante il precedente esercizio finanziario a titolo di gettone di presenza nei consigli e nelle commissioni.

5. I consiglieri comunali che per motivi di salute, familiari o per concomitanti impegni di tipo istituzionale in rappresentanza della provincia o per cariche elettive di primo grado ricoperte in altri enti locali territoriali nonché per causa di forza maggiore o altri motivi da precisare, non possono partecipare alle

riunioni del consiglio comunale e delle commissioni od organismi regolarmente costituiti e di cui siano componenti effettivi, devono darne preventiva comunicazione scritta al presidente del consiglio. In caso di impossibilità a provvedere preventivamente, il consigliere, entro due giorni dalla riunione, comunica per iscritto, al presidente, i motivi dell'assenza. La giustificazione può essere resa anche dal capogruppo consiliare, durante la seduta dell'organo; della circostanza si dà atto a verbale.

6. Nel caso di mancata comunicazione entro il termine e nei modi sopra indicati, l'assenza è considerata ingiustificata. In tali ipotesi, se il consigliere ha scelto l'indennità di funzione prevista in alternativa al gettone di presenza, essa è decurtata di un importo pari al gettone di presenza in vigore al primo gennaio di ciascun anno, per ognuna delle sedute in cui è risultato assente.

Art. 43

Assicurazione dei consiglieri contro i rischi

1. Per i consiglieri comunali viene stipulata una polizza di assicurazione contro i rischi connessi all'espletamento del mandato.

CAPO II

DOVERI

Sez. I

SEGRETO - ASTENSIONE

Art. 44

Obbligo del segreto

1. I consiglieri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificatamente indicati dalla legge.

Art. 45

Astensione

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini entro il quarto grado. Tale divieto è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo 85 del presente regolamento.

Sez. II

ALTRI DOVERI

Art. 46

Obbligo dei consiglieri di intervenire alle riunioni del consiglio

1. È dovere dei consiglieri, regolarmente convocati, di intervenire alle sedute del consiglio o di giustificare le assenze.

2. Il consiglio dichiara la decadenza dei consiglieri che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive.

3. Le motivazioni che giustificano le assenze devono essere comunicate per iscritto dal consigliere al presidente, entro il secondo giorno successivo a ciascuna riunione. Le cause giustificative sono insindacabili.

4. Il presidente del consiglio, a seguito dell'avvenuto accertamento che il consigliere interessato ha maturato un'assenza di più di tre sedute consecutive, provvede a comunicargli per iscritto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla pronuncia della decadenza. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché di fornire al consiglio, per il tramite del presidente, eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, in forma palese, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

5. La surrogazione del consigliere dichiarato decaduto ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza, previo accertamento dell'insussistenza di condizioni di ineleggibilità o incompatibilità del consigliere surrogante.

TITOLO IV
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

CAPO I
SEDUTE

Art. 47
Sedute ordinarie

1. Il consiglio comunale si riunisce in seduta ordinaria per l'approvazione dei bilanci annuali e pluriennali nonché del rendiconto di gestione del comune, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui fa parte.

Art. 48
Sedute straordinarie

1. Il consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria in ogni altra ipotesi diversa rispetto a quelle previste al precedente articolo 47.

2. Il consiglio si riunisce in seduta straordinaria:

- a) per determinazione del presidente del consiglio, d'intesa con il sindaco;
- b) su richiesta del sindaco;
- c) su richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati al comune.

3. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del precedente comma 2, la domanda deve essere presentata per iscritto al presidente del consiglio, con l'esatta indicazione dell'oggetto, o degli oggetti, della convocazione e degli eventuali motivi di urgenza.

4. Il consiglio si riunisce, inoltre, a iniziativa del prefetto nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

5. Il consiglio comunale, su temi di particolare rilevanza per la collettività amministrata, può essere dichiarato aperto alla partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati.

6. Le adunanze aperte hanno carattere straordinario e alle stesse, con i consiglieri comunali, possono essere invitati parlamentari, rappresentanti della regione, della provincia, di altri comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali, i cittadini singoli o associati, interessati ai temi da discutere.

7. In tali particolari adunanze, il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei soggetti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al consiglio comunale gli orientamenti degli enti, delle parti sociali rappresentate e della cittadinanza.

8. Durante le adunanze aperte del consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni o assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del comune.

CAPO II
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CONSILIARE

Sez. I
CONVOCAZIONE

Art. 49
Date delle adunanze

1. È competenza del presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo e d'intesa con il sindaco, fissare il giorno di convocazione del consiglio comunale.

2. La riunione del consiglio su richiesta del sindaco deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta stessa.

3. La riunione a richiesta di un quinto dei consiglieri assegnati deve aver luogo entro venti giorni dalla data di presentazione della domanda al presidente del consiglio, previo deposito presso la segreteria comunale, che ne rilascia ricevuta, con l'indicazione del numero di protocollo e della data di ricevimento.

4. Il consiglio comunale aperto può anche essere convocato su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri e deve svolgersi entro il termine di venti giorni dalla richiesta presentata con le modalità di cui al comma 3.

Art. 50 Convocazione d'urgenza

1. La convocazione d'urgenza del consiglio comunale, in deroga all'articolo 40, comma 1, è fatta dal presidente del consiglio, d'intesa con il sindaco, solo quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili.

Art. 51 Avvisi di convocazione

1. La convocazione del consiglio è effettuata dal presidente, con avvisi scritti, consegnati al domicilio del consigliere da parte dei messi comunali, oppure con la spedizione dell'avviso di convocazione a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

2. Su richiesta scritta di ogni singolo consigliere la convocazione può essere inviata solo tramite fax, oppure tramite posta elettronica, sempre presso lo stesso domicilio o altro luogo indicato nella richiesta medesima. Nel caso di accertato mancato funzionamento delle apparecchiature appena indicate, si provvede secondo il comma 1.

3. I consiglieri che non risiedono nel comune devono designare, con lettera indirizzata al presidente del consiglio, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione. In mancanza di tale designazione, il presidente provvede a far spedire l'avviso per mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento.

4. Nel caso di spedizione dell'avviso a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento, ai fini del rispetto dei termini di convocazione, si considera come giorno di comunicazione quello di spedizione, risultante dal timbro postale dell'ufficio accettante.

5. L'avviso di convocazione è recapitato ai consiglieri nei seguenti termini:

- a) per le sedute ordinarie: almeno cinque giorni liberi prima della riunione;
- b) per le sedute straordinarie: almeno tre giorni liberi prima della riunione;
- c) per le convocazioni d'urgenza, quando sussistono motivi rilevanti e indilazionabili: almeno ventiquattro ore prima della seduta. In questo caso, qualora un terzo dei consiglieri presenti alla seduta ne faccia motivata richiesta, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

6. Con l'avviso di convocazione deve essere comunicato l'ordine del giorno con l'indicazione degli oggetti da trattare.

7. Per la comunicazione di elenchi di oggetti, da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno di una seduta, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c), comma 1, del presente articolo.

8. Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali; si escludono, inoltre, i giorni in cui si riunisce l'organo consiliare. I giorni festivi sono computati nei termini.

9. Nei casi di urgenza, di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 51 che precede, e nell'eventualità di comunicazione di oggetti aggiuntivi, di cui al comma 7 del presente articolo, la convocazione e la comunicazione sono effettuate nelle stesse modalità descritte al comma 1; per il caso previsto dal comma 3, secondo periodo, l'avviso di convocazione è effettuato per telegramma, considerando come giorno di spedizione quello di inoltro del telegramma stesso.

10. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata qualora il consigliere interessato partecipi all'adunanza.

Art. 52 Contenuto dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) l'organo alla cui iniziativa si deve la convocazione;
- b) il giorno, l'ora ed il luogo della prima convocazione;
- d) la menzione dell'urgenza, ove ne ricorra il caso;
- c) la data e la firma del presidente del consiglio, o di chi ne fa le veci.

2. L'avviso può anche contenere il giorno, l'ora e il luogo della seduta in seconda convocazione.

3. Gli avvisi di convocazione per la prima seduta del consiglio successiva alle elezioni, per la convalida degli eletti e per l'elezione del presidente del consiglio, sono firmati dal neo eletto sindaco e sono recapitati a mezzo del messo comunale.

Art. 53

Seduta di seconda convocazione

1. Nell'eventualità che la seduta di prima convocazione sia stata dichiarata deserta e l'avviso di convocazione contenesse già le indicazioni relative alla seduta di seconda convocazione, la comunicazione della seduta in seconda convocazione dovrà essere effettuata ai soli consiglieri non intervenuti alla seduta di prima convocazione.

2. Se l'avviso di convocazione non conteneva già le indicazioni relative alla seduta di seconda convocazione e qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli già iscritti e non trattati per mancanza del numero legale, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza. In tal caso il consiglio è convocato con l'osservanza delle formalità stabilite per il caso della convocazione in via d'urgenza, regolato dall'articolo 51, comma 5, lett. c) del presente regolamento.

3. Nell'eventualità che si rendesse necessario procedere all'iscrizione di nuovi argomenti all'ordine del giorno, la relativa comunicazione va fatta a tutti i consiglieri nelle forme e nei termini di rito e, limitatamente agli argomenti aggiuntivi, la seduta si considera in prima convocazione.

4. La seduta di seconda convocazione non può mai tenersi nello stesso giorno di quella di prima convocazione.

5. In seconda convocazione non possono, anche se iscritti all'ordine del giorno, essere approvate le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), i) dell'articolo 42 del TUEL.

Art. 54

Avvisi per le sedute di aggiornamento

1. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere recapitato tempestivamente, anche a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi idonei ad assicurare la celerità della comunicazione, ai soli consiglieri assenti nella seduta nella quale l'aggiornamento è stato deliberato dal consiglio, qualora la prosecuzione in giorni stabiliti sia stata prevista già nell'avviso di convocazione del consiglio.

2. Nel caso che nell'avviso non sia stata prevista la possibilità di prosecuzione in altro giorno già fissato, il consiglio sarà riconvocato con l'osservanza delle formalità di rito. Qualora nessun nuovo affare debba essere iscritto all'ordine del giorno oltre a quelli rimasti da trattare nella seduta non conclusa, è sufficiente che l'avviso sia fatto pervenire a tutti i consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per l'adunanza. In tal caso, il consiglio è convocato discrezionalmente dal presidente, nell'osservanza delle formalità stabilite per il caso della convocazione in via d'urgenza, regolato dall'articolo 51, comma 5, lett. c)

Sez. II

ORDINE DEL GIORNO

Art. 55

Compilazione dell'ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle riunioni del consiglio è redatto dal presidente del consiglio, d'intesa con il sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo.

3. L'ordine del giorno deve essere formulato in modo da rendere pienamente comprensibile l'oggetto degli argomenti da trattare.

4. Le mozioni e gli ordini del giorno sono iscritte secondo l'ordine di presentazione.

Art. 56

Rifiuto di iscrizione all'ordine del giorno

1. Il presidente del consiglio può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte su argomenti ritenuti non di competenza del consiglio o vietati dalla legge.

2. Contro la decisione del presidente è ammesso ricorso al consiglio entro il termine di dieci giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

3. La discussione sul ricorso deve svolgersi nella prima seduta successiva alla scadenza del termine di cui al precedente comma 2. In caso di accoglimento del ricorso, l'argomento viene iscritto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare utile.

Art. 57

Deposito e consultazione degli atti relativi agli oggetti iscritti all'ordine del giorno

1. Gli atti relativi a ciascun argomento iscritto all'ordine del giorno, corredati, se del caso, dello schema di atto deliberativo completato con l'inserimento dei pareri e delle attestazioni previsti dalla normativa vigente, oltre che del parere della commissione consiliare competente, se già reso e trasmesso da parte della commissione stessa, sono depositati nella segreteria comunale almeno quarantotto ore prima della seduta del consiglio. Tale termine è ridotto a ventiquattro ore nel caso della convocazione d'urgenza. Sono fatti salvi termini diversi, maggiori o minori, previsti da norme di legge, di statuto o di regolamento..

2. I consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione, durante le ore di ufficio, di tali atti.

Art. 58

Avvisi al pubblico

1. L'elenco degli oggetti da trattare in ciascuna seduta deve essere pubblicato all'albo pretorio del comune, sotto la responsabilità del segretario comunale, almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.

2. Della convocazione del consiglio viene altresì dato avviso mediante pubblicazione sugli organi d'informazione del comune o con manifesti, con l'indicazione degli argomenti di maggiore rilievo.

3. Nei giorni di seduta del consiglio, la bandiera nazionale e la bandiera europea sono esposte nel palazzo comunale.

Sez. III

ADUNANZE

Art. 59

Adunanza del consiglio

1. L'adunanza ha inizio all'ora stabilita nell'avviso di convocazione.

2. Il segretario comunale, su disposizione del presidente del consiglio, effettua l'appello e accerta il numero dei consiglieri presenti e necessari per rendere valida la seduta; ne dà comunicazione al presidente del consiglio, il quale, sussistendo il numero legale, dichiara aperti i lavori.

3. Altrimenti, trascorsi quindici minuti dall'inizio, il presidente, se vi sono interrogazioni o interpellanze iscritte all'ordine del giorno, può dar corso alla loro trattazione, anche se non si sia raggiunto il numero legale dei consiglieri richiesto per rendere valida la seduta agli effetti deliberativi.

4. Allo stesso modo possono essere effettuate comunicazioni da parte del presidente del consiglio, del sindaco o degli assessori, oppure commemorazioni, senza che, di norma, il consiglio sia chiamato a discutere su di esse. Parimenti, possono essere effettuate comunicazioni da parte di consiglieri, nelle modalità e con i limiti di cui al successivo articolo 66, comma 2.

5. Ripetuto l'appello, su disposizione del presidente del consiglio, anche a intervalli successivi e comunque entro un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione, constatato il raggiungimento del prescritto numero legale, il presidente annuncia al consiglio che la seduta è legalmente valida a ogni effetto e ne precisa l'ora.

6. In caso contrario, il presidente, constatata la mancanza del numero legale dei consiglieri necessario per poter deliberare legalmente, ne fa dare atto a verbale e dichiara deserta l'adunanza, congedando i consiglieri intervenuti.

Art. 60

Numero legale

1. Il consiglio non può deliberare in prima convocazione se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune.

2. Quando la prima convocazione sia andata deserta, ai sensi del comma 5 del precedente articolo 59, alla seconda convocazione, indetta nei modi e termini di cui agli articoli 52 e 53 del presente regolamento, il

numero legale per la validità della seduta è raggiunto con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati.

3. Per il raggiungimento del numero legale non si computa il sindaco.

4. Per le adunanze del consiglio comunale aperto non è richiesta la presenza del numero legale; ove nel corso della stessa il consiglio voglia procedere all'approvazione di ordini del giorno o di altri meri atti di indirizzo, resta ferma la necessità della presenza del numero legale dei consiglieri.

Sez. IV SEDUTE

Art. 61 Presidenza delle sedute

1. Il presidente del consiglio presiede il consiglio, salvo le eccezioni di legge.

2. Le funzioni vicarie del presidente, in caso di assenza o impedimento del medesimo, sono svolte dal consigliere anziano, individuato nel consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'articolo 73 del TUEL, con esclusione del sindaco eletto, dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri, del consigliere eletto presidente del consiglio e dei consiglieri nominati assessori. In caso di assenza o impedimento del consigliere anziano, così individuato, le funzioni vicarie del presidente sono assunte dal consigliere presente che, nella graduatoria di anzianità determinata secondo i criteri del periodo precedente, occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 62 Compiti, funzioni e poteri del presidente del consiglio

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio comunale, esercitando le sue attribuzioni con imparzialità ed equità. Tutela il ruolo attribuito al consiglio comunale, organo elettivo di rappresentanza generale della comunità, assicurando l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo stabilite dalla legge e dallo statuto, promuovendo gli interventi e le iniziative più idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del consiglio con la popolazione e con gli organismi di partecipazione.

2. Il presidente adotta i provvedimenti ed esercita le funzioni previste dallo statuto e dal presente regolamento per assicurare l'efficiente funzionamento del consiglio comunale e interviene per la tutela dei diritti dei consiglieri nell'esercizio del mandato elettivo.

3. Il presidente cura i rapporti del consiglio comunale con il sindaco, la giunta, l'organo di revisione economico-finanziaria, il difensore civico, le istituzioni, le aziende e gli altri organismi ai quali il comune partecipa.

4. Il presidente esercita le funzioni di rappresentanza del consiglio comunale nei rapporti con gli organi del comune e di altri comuni ed enti pubblici, quando risulti necessario adempiere con i migliori risultati alle competenze attribuite al consiglio.

5. Il presidente partecipa alle cerimonie organizzate dal comune e a quelle organizzate da altri soggetti, alle quali sia invitato quale rappresentante del consiglio comunale.

6. Il presidente adempie alle altre funzioni allo stesso attribuite dallo statuto e dal presente regolamento. Ha facoltà di delegare il consigliere anziano, che lo sostituisce a norma del comma 2 del presente articolo 61, primo periodo, o un altro componente del consiglio stesso, in occasione di cerimonie.

7. Il presidente del consiglio comunale, d'intesa con il sindaco e sentita la conferenza dei capigruppo:

- a) programma le sedute del consiglio comunale;
- b) formula l'ordine del giorno delle sedute consiliari;
- c) convoca, presiede e dirige i lavori e le attività del consiglio, secondo le norme di legge, dello statuto e del regolamento;
- d) mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello statuto e del presente regolamento da parte dei consiglieri, da parte del pubblico e dei rappresentanti della stampa;
- e) garantisce l'adeguata preventiva informazione ai gruppi e ai singoli consiglieri sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Art. 63

Publicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del consiglio sono pubbliche, eccezion fatta per i seguenti casi:
 - a) quando il consiglio stesso, con deliberazione motivata, stabilisca che la seduta debba essere segreta;
 - b) quando si tratti di deliberare su questioni concernenti persone, e cioè quando il consiglio deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti e demeriti di persone;
 - c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;
 - d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali dell'ente.

Art. 64

Nomina degli scrutatori

1. Il presidente del consiglio, immediatamente prima di dichiarare aperta la votazione segreta, sceglie tra i consiglieri tre scrutatori, con il compito di provvedere allo scrutinio delle schede e assisterlo nell'accertamento dei relativi risultati.
2. Uno degli scrutatori deve scegliersi in rappresentanza della minoranza, ove questa sia presente in aula.
3. L'assenza di uno scrutatore alle operazioni di voto non invalida l'accertamento del risultato.

Art. 65

Verifica del numero legale

1. Dopo l'appello nominale effettuato in apertura di seduta, si presume la presenza in aula del numero legale dei membri del consiglio.
2. I consiglieri che entrano o si assentano dopo l'appello nominale sono tenuti a darne avviso al segretario comunale il quale, ove in base a tali comunicazioni accerti che il numero legale è venuto a mancare, avverte il presidente, che provvede a norma del successivo comma 5.
3. Il presidente, nel corso delle sedute, ove non si verificano le circostanze di cui al precedente comma, non è obbligato a far verificare se sia presente il numero legale dei consiglieri, salvo che ciò venga espressamente richiesto da uno dei consiglieri.
4. Nel caso in cui dal computo effettuato in sede di votazione dei provvedimenti si accerti che i consiglieri effettivamente presenti in aula sono ancora in numero legale, ma diverso da quello risultante all'appello iniziale, così come variato per effetto delle dichiarazioni di entrata e di uscita rese dagli stessi consiglieri nel corso della seduta, il segretario comunale avverte il presidente, che provvede a far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi e, se lo ritiene necessario, a disporre un nuovo appello; dopo di che, dispone che sia rinnovata la votazione.
5. Nel caso in cui dalla verifica di cui ai precedenti commi 2 e 3 risulti che il numero dei consiglieri presenti sia inferiore a quello richiesto per la legalità della seduta ai fini deliberativi, come pure nel caso in cui tale situazione sia accertata in seguito al computo dei voti effettuato in sede di votazione dei provvedimenti, il presidente deve disporre la sospensione della seduta, a sua discrezione da cinque a quindici minuti, e può far richiamare in aula i consiglieri momentaneamente assentatisi; dopo di che, se lo ritiene necessario, inviterà il segretario comunale a procedere a un nuovo appello.
6. Ove da tale appello risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli oggetti ancora rimasti da trattare ed è quindi legalmente sciolta.
7. Di quanto sopra viene dato atto a verbale indicando il numero e il nome dei consiglieri rimasti presenti al momento dello scioglimento.

Art. 66

Comunicazioni

1. Il presidente del consiglio, il sindaco e gli assessori, esaurite le formalità preliminari, possono tenere commemorazioni e fare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno.
2. I consiglieri che intendono fare dichiarazioni, comunicazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno devono previamente informarne il presidente e possono interloquire solo se espressamente autorizzati e per non più di tre minuti

3. Le comunicazioni e gli interventi di cui al presente articolo, di norma, non danno luogo a discussione. Possono essere svolti anche in attesa di raggiungere il numero legale, ai sensi dell'articolo 59, commi 3 e 4. Sugli stessi possono essere presentate mozioni, che saranno trattate in conformità a quanto previsto dall'articolo 38 del presente regolamento.

Art. 67

Argomenti ammessi alla trattazione

1. Il consiglio non può deliberare né discutere alcuna proposta o questione non iscritta all'ordine del giorno, a eccezione di quanto stabilito all'articolo 41 del presente regolamento.

Art. 68

Ordine di trattazione degli argomenti

1. Gli oggetti vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione all'ordine del giorno.
2. Tuttavia, il presidente del consiglio, il sindaco o ciascun consigliere, possono proporre che l'ordine sia mutato, indicandone i motivi. Se nessuno si oppone, la proposta si ritiene accettata; diversamente essa è votata per alzata di mano.
3. Qualora il consiglio, con il voto della maggioranza dei presenti, disattenda la sussistenza dei motivi adottati per la convocazione d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocarsi con l'osservanza dei termini normali di cui all'articolo 51, comma 5, del presente regolamento.
4. La trattazione dei singoli argomenti segue, di norma, il seguente ordine:
 - a) relazione illustrativa;
 - b) discussione con interventi dei consiglieri;
 - c) replica del relatore;
 - d) chiusura della discussione;
 - e) dichiarazioni di voto;
 - f) votazione delle proposte;
 - g) proclamazione dell'esito delle votazioni.
5. Al fine di disciplinare i lavori del consiglio comunale, la trattazione degli argomenti relativi a interrogazioni, interpellanze, commemorazioni e comunicazioni non può superare la durata complessiva di un'ora, anche se iniziata prima del raggiungimento del numero legale. Qualora allo scadere di detto termine la trattazione non dovesse essere esaurita, la medesima prosegue nella seduta immediatamente successiva, salvo esplicito voto del consiglio, reso a maggioranza assoluta dei presenti, per completare la trattazione dell'oggetto in discussione.

SEZ. V

DISCUSSIONE

Art. 69

Questioni preliminari: pregiudiziale e sospensiva

1. Prima che la discussione di un argomento abbia inizio, ciascun consigliere può chiedere che l'argomento stesso sia ritirato dall'ordine del giorno, ponendo in tal modo la questione pregiudiziale.
3. Analogamente può essere posta la questione sospensiva e chiesto che la discussione sia rinviata ad altra seduta.
2. Se la discussione dell'argomento è iniziata, la questione sospensiva può essere proposta, per iscritto o verbalmente, purché sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. Il presidente e i presentatori della proposta in discussione possono presentare una questione pregiudiziale o sospensiva in qualsiasi momento della discussione. Gli interventi per porre questioni pregiudiziali o sospensive non possono superare la durata di due minuti.
3. Sulla questione pregiudiziale o sospensiva decide il consiglio, con votazione per alzata di mano, senza discussione.

Art. 70

Ritiro delle proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno

1. I proponenti possono ritirare in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al presidente, una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno.

2. La comunicazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal sindaco per le proposte presentate dalla giunta o dai suoi singoli componenti, dai presidenti per le proposte di deliberazione di iniziativa delle commissioni e dai consiglieri firmatari per le proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno presentate dai consiglieri comunali.

3. In presenza del ritiro di una proposta, il presidente non la iscrive all'ordine del giorno e, se l'ha già iscritta, provvede a radiarla dall'ordine del giorno, dandone comunicazione al consiglio durante la seduta.

4. Il ritiro di una proposta può inoltre avvenire anche verbalmente nel corso di una riunione della conferenza dei capigruppo o nel corso della seduta del consiglio comunale, anche se è già iniziata la discussione purché non abbia avuto inizio la trattazione degli eventuali emendamenti o le dichiarazioni di voto. Il presidente provvede immediatamente a radiare la proposta dall'ordine del giorno ponendo termine alla discussione eventualmente iniziata.

Art. 71 Relazione illustrativa

1. La trattazione di ciascun argomento è iniziata dal presidente del consiglio, con l'enunciazione dell'oggetto della proposta.

2. La relazione illustrativa di ciascun argomento da trattare è svolta dal sindaco, o dall'assessore competente, o dal consigliere relatore o proponente, o dal presidente della commissione consiliare competente.

3. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, la relazione può essere integrata con l'intervento del direttore generale, del segretario comunale o di un altro funzionario o responsabile di servizio o di procedimento del comune, oppure di un consulente esterno.

4. La relazione illustrativa deve essere contenuta in ragionevoli limiti di tempo e comunque non può eccedere i trenta minuti nelle sedute ordinarie e i quindici minuti in quelle straordinarie.

5. I soggetti di cui al precedente comma 2 possono anche limitarsi a richiamare o a fare riferimento alla relazione scritta che sia eventualmente agli atti dell'argomento in trattazione.

Art. 72 Discussione

1. Terminata la relazione di cui al precedente articolo, il presidente del consiglio dà la parola ai consiglieri che ne abbiano fatta richiesta, secondo l'ordine di iscrizione. I consiglieri non presenti in aula al momento del proprio turno decadono dal diritto alla parola.

2. Il presidente del consiglio può proporre all'assemblea la chiusura dell'iscrizione al dibattito. Su tale proposta possono prendere la parola un consigliere a favore e uno contro; dopodiché il consiglio decide per alzata di mano.

3. I consiglieri intervengono solo dopo avere ottenuto la parola dal presidente, ma, nella stessa seduta, non possono prenderla più di una volta sullo stesso argomento o su singole parti di una proposta.

4. L'intervento non può eccedere la durata di dieci minuti.

5. È consentito un ulteriore intervento, non superiore a cinque minuti, per fatto personale, per mozione d'ordine e per dichiarazione di voto.

6. Gli interventi devono riguardare unicamente le proposte e gli argomenti in discussione. In caso contrario, il presidente del consiglio richiama all'ordine il consigliere e, qualora questi persista, gli toglie la parola.

7. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il consigliere può appellarsi al consiglio, che decide immediatamente con votazione espressa per alzata di mano.

8. Non è permesso ad alcuno di interrompere chi parla, né intervenire mentre altri hanno la parola, tranne al presidente per richiamo al regolamento.

9. Durante la discussione ciascun consigliere può richiedere una breve sospensione della seduta per definire eventuali modifiche o la posizione dei vari gruppi sull'argomento in trattazione. La richiesta di sospensione viene messa immediatamente a votazione.

Art. 73 Fatto personale

1. Il fatto personale sussiste quando un consigliere sia censurato per la propria condotta o gli siano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.

2. In tal caso, il consigliere che chiede la parola deve precisare in cosa consista il fatto personale; il presidente del consiglio decide sulla fondatezza.

3. Se la decisione del presidente non è accettata dal consigliere richiedente, decide il consiglio per alzata di mano, senza discussione.

4. Non è ammesso, invocando il fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

5. Il consigliere, che, nel corso di una discussione, sia accusato di fatti lesivi della sua persona, può chiedere la costituzione di un comitato di consiglieri che giudichi la fondatezza dell'accusa.

6. Il presidente del consiglio, sentita la conferenza dei capigruppo, propone al consiglio la costituzione del comitato, al quale viene assegnato un termine per riferire.

Art. 74

Mozione d'ordine

1. Ogni consigliere può presentare una mozione d'ordine, consistente in un richiamo all'osservanza di una norma di legge, dello statuto o del presente regolamento, relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni. Tale richiesta ha precedenza su tutte le altre.

2. Il presidente del consiglio decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.

3. In caso di opposizione alla decisione del presidente, sull'ammissibilità o meno della mozione d'ordine, sono ammessi a parlare, per non oltre cinque minuti, un consigliere a favore e uno contro; il consiglio decide per alzata di mano.

Art. 75

Argomenti discussi in commissione consiliare

1. Gli argomenti già discussi in commissione consiliare e sui quali la commissione si sia espressa all'unanimità, sono posti in votazione senza discussione, salvo richiesta contraria da parte di uno o più consiglieri.

Art. 76

Presentazione di ordini del giorno e di emendamenti durante la discussione

1. Durante la discussione di un argomento iscritto all'ordine del giorno, ciascun consigliere, per iscritto, può presentare al presidente del consiglio un ordine del giorno sul medesimo oggetto.

2. Ogni consigliere può, inoltre, presentare al presidente, prima della chiusura della discussione, uno o più emendamenti alle proposte di deliberazione o agli ordini del giorno.

3. Il consigliere proponente può, in ogni momento, ritirare gli ordini del giorno e gli emendamenti presentati.

Art. 77

Discussione e votazione di emendamenti e ordini del giorno

1. Gli emendamenti sono illustrati e discussi secondo l'ordine di presentazione o secondo l'ordine ritenuto logico dal presidente del consiglio.

2. La votazione degli emendamenti deve precedere quella sul testo della proposta originaria. Saranno messi in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi gli emendamenti modificativi e, infine, gli emendamenti aggiuntivi. Infine, è messa in votazione la proposta così come modificata a seguito dell'eventuale approvazione degli emendamenti.

3. Gli emendamenti di un emendamento sono posti in votazione prima di quello a cui si riferiscono.

4. Gli ordini del giorno sono illustrati secondo l'ordine di presentazione, dopo la discussione della proposta nel suo complesso.

5. Gli interventi dei consiglieri, sugli emendamenti e sugli ordini del giorno, non devono superare i cinque minuti.

6. Nel caso siano presentati più ordini del giorno sullo stesso argomento, il presidente del consiglio ne fissa l'ordine di votazione.

7. Gli emendamenti a un ordine del giorno, ove accolti dal presentatore, non sono posti in votazione.

8. Se un emendamento approvato oppure un ordine del giorno di cui al precedente articolo 76 o all'articolo 41, comma 3, non siano da considerarsi meri atti di indirizzo, la proposta di deliberazione risultante dall'approvazione dell'emendamento o quella contenente l'ordine del giorno devono essere necessariamente rinviate ad altra seduta del consiglio, per consentire l'acquisizione agli atti del parere in

ordine alla regolarità tecnica, da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora comportino impegni di spesa o diminuzioni d'entrata, del responsabile dell'area finanziaria in ordine alla regolarità contabile.

9. Nel caso in cui il responsabile del servizio interessato sia presente in aula, è possibile acquisire il parere seduta stante, senza dover provvedere al rinvio; è fatto salvo il caso in cui, a giudizio del responsabile, si renda necessario un esame approfondito degli effetti dell'emendamento o dell'ordine del giorno.

Art. 78

Pareri obbligatori

1. Il responsabile del servizio interessato cura che i pareri obbligatori, di cui all'articolo 139 del TUEL, siano allegati alle proposte di deliberazione a cui si riferiscono.

2. Qualora gli organi competenti non esprimano i pareri di cui al comma precedente nel termine stabilito dalla legge, il responsabile del servizio alleggerà la documentazione che comprova l'infruttuosa decorrenza del termine.

3. In tal caso, il consiglio può assumere la deliberazione, dando atto di prescindere dal o dai pareri, salva l'esclusione dei casi previsti dalla legge.

Art. 79

Chiusura della discussione

1. Quando tutti i consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del sindaco e del relatore, il presidente del consiglio dichiara chiusa la discussione e, se lo ritiene opportuno, ne riassume l'andamento e le proposte emerse.

2. Chiusa la discussione, nessun consigliere può prendere la parola.

Sez. VI

VOTAZIONE

Art. 80

Dichiarazione di voto

1. Chiusa la discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta.

2. Può prendere la parola, per dichiarazione di voto, un solo consigliere per gruppo. In tale intervento, il consigliere illustra la posizione del gruppo.

3. È consentito agli altri consiglieri di prendere la parola per dissociarsi dalla posizione del gruppo di appartenenza o per motivare il proprio voto e richiedere che sia fatto constare a verbale del voto espresso e dei motivi che lo accompagnano.

4. Le dichiarazioni di voto non possono superare i cinque minuti.

5. È facoltà dei consiglieri non partecipare a singole votazioni dichiarandolo espressamente prima dell'inizio delle relative operazioni; in tal caso concorrono comunque alla formazione del numero legale, ai fini della validità della seduta, ma non si contano nel numero dei votanti.

Art. 81

Sistemi e procedure di votazione

1. La votazione può essere palese o segreta.

2. Le votazioni palesi e segrete si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti. È consentita l'adozione di sistemi elettronici di votazione.

Art. 82

Votazione palese

1. La votazione è palese, quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere possa essere conosciuto immediatamente e direttamente da tutti i presenti.

2. La votazione palese è la regola e può farsi: per appello nominale, per alzata di mano e per acclamazione.

3. Il presidente del consiglio, prima di ogni votazione, preciserà quale forma sarà seguita per l'espressione del voto.

4. Nella votazione per appello nominale, il presidente fa eseguire dal segretario comunale, o da chi legittimamente lo sostituisca, l'appello dei consiglieri; questi rispondono "si" per approvare, "no" per respingere, oppure dichiarano di astenersi.

5. Nella votazione per alzata di mano i consiglieri che approvano alzano la mano; quelli che non approvano non alzano la mano. I consiglieri che si astengono devono dichiararlo espressamente.

6. Nel caso in cui siano posti in votazione documenti diversi aventi lo stesso oggetto, si procederà a distinte votazioni.

Art. 83

Votazione segreta

1. La votazione è segreta quando si svolge in modo tale che il contenuto del voto di ciascun consigliere non possa mai essere conosciuto.

2. La votazione segreta ha carattere eccezionale e deve effettuarsi per tutte le deliberazioni concernenti persone.

3. La votazione segreta ha luogo con il sistema delle schede segrete.

4. Nel sistema di votazione per schede segrete:

a) se si tratta di approvare o di respingere una proposta, il voto sarà dato scrivendo "si" oppure "no" sulla scheda;

b) se si tratta di nominare persone, il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome e cognome o i nomi e i cognomi di colui o di coloro in favore dei quali si intende votare; in caso di candidati omonimi, è necessario aggiungere la rispettiva data di nascita.

5. Le schede, debitamente ripiegate, vengono deposte in un'urna; il loro spoglio è fatto dagli scrutatori, con l'assistenza del segretario comunale.

6. Ove vi siano contestazioni, o manchi l'accordo tra gli scrutatori, la decisione è rimessa al consiglio.

7. Le schede bianche, quelle nulle e quelle illeggibili concorrono alla formazione del numero dei votanti.

8. Le schede annullate o contestate sono vidimate dal presidente, da uno scrutatore e dal segretario comunale e sono conservate in archivio; le altre vengono subito distrutte.

9. Nel verbale deve darsi espressamente atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori.

Art. 84

Votazione per singole parti

1. Il presidente può disporre, di sua iniziativa o a richiesta anche di un solo consigliere, che si proceda a votazione su singole parti di un ordine del giorno, di un emendamento o di una proposta di deliberazione.

2. In ogni caso, su ogni ordine del giorno, emendamento o proposta di deliberazione, il consiglio deve esprimersi con votazione finale.

Art. 85

Astensione obbligatoria dei consiglieri dalla votazione

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie, verso la provincia, le istituzioni e le aziende comunali dal medesimo amministrate, o soggette alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, lite o contabilità, dei loro parenti o affini sino al quarto grado civile, o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali devono, inoltre, astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

3. I consiglieri interessati, a norma dei precedenti commi, e tenuti perciò ad astenersi dalla discussione e assentarsi dalla votazione, si allontanano dall'aula al momento dell'apertura della discussione, avvertendone il segretario comunale per la registrazione a verbale.

Art. 86

Approvazione delle proposte

1. Una proposta si intende approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge e del presente regolamento.
2. La maggioranza assoluta corrisponde alla metà più uno dei votanti. Quando il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta corrisponde alla metà del numero dei votanti, arrotondata all'unità superiore.
3. Nel caso vengano posti in votazione più emendamenti, tra loro contrastanti, si ritiene approvato quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.
4. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
5. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

Art. 87

Votazione infruttuosa per parità di voti

1. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e contrari.
2. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del presidente e del relatore sull'argomento, si procede al rinnovo della votazione, seduta stante.
3. Ove la parità dei voti si ripeta anche nella seconda votazione, la proposta viene ritirata e riscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta.
4. Il voto contrario del consiglio comunale a una proposta del sindaco o della giunta comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
5. Quando è prevista la maggioranza qualificata, in caso di votazione infruttuosa, la relativa pratica può essere iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva, previo riesame da parte della competente commissione.

Art. 88

Indirizzi per le nomine

1. Il consiglio comunale definisce, in apposito atto, gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni che saranno effettuate dal sindaco. Non possono essere nominati rappresentanti del comune, il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i parenti e affini fino al terzo grado del sindaco.
2. È fatto divieto ai consiglieri comunali di ricoprire incarichi professionali e assumere consulenze presso enti e istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
3. Il consiglio comunale, nei casi diversi previsti dalla legge, provvede alla nomina e alla designazione dei propri rappresentanti presso enti, aziende e istituzioni, qualora sia espressamente previsto dalla legge. In questo caso si applica il principio della maggioranza assoluta dei consiglieri votanti.
4. Quando, dopo due votazioni per le nomine e le designazioni di cui al precedente comma, non si sia raggiunta la maggioranza assoluta, si procede alla votazione di ballottaggio, consistente nella concentrazione di voti tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta nominato o designato il candidato che, nella votazione di ballottaggio, riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si intende eletto il più anziano di età.
6. Quando la legge prescrive che, tra i nominati dal consiglio comunale, sia compresa una rappresentanza delle minoranze, si procede con voto limitato, con le modalità che saranno indicate dal presidente del consiglio. In tal caso, risulteranno eletti, in rappresentanza delle minoranze, coloro che, dalle stesse designati, hanno riportato il maggior numero di voti.
7. Tutte le nomine e le designazioni di competenza del consiglio, devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In difetto si procederà ai sensi di legge.

Sez. VII

SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DELLA VOTAZIONE

Art. 89

Scrutinio

1. L'accertamento della somma dei consensi, prodottasi mediante la votazione palese, compete al presidente del consiglio, con l'assistenza del segretario comunale.
2. Nelle votazioni per schede segrete, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede secondo il disposto dell'articolo 83, comma 5, del presente regolamento. Essi:
 - a) accertano il numero delle schede immesse nell'urna. Tale numero deve corrispondere a quello dei consiglieri presenti e partecipanti alla votazione;
 - b) accertano il numero delle schede bianche;
 - c) dichiarano nulle le schede non leggibili e quelle recanti segni ritenuti sufficienti per il riconoscimento del votante.
3. Dello spoglio delle schede viene redatto apposito prospetto che, firmato dagli scrutatori e vistato dal segretario comunale, è consegnato subito al presidente del consiglio per la proclamazione di cui al seguente articolo.
4. L'assistenza degli scrutatori nelle votazioni segrete deve risultare dal verbale della seduta.

Art. 90

Proclamazione dell'esito della votazione

1. Ultimate le operazioni di scrutinio, il presidente del consiglio ne proclama il risultato, annunciando i voti riportati a favore del provvedimento in trattazione, quelli contrari e le astensioni; conclude, quindi, il suo intervento con la formula: "il consiglio ha approvato" oppure "il consiglio non ha approvato". Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli, il numero e il nome dei consiglieri contrari e astenuti.

Art. 91

Termine dell'adunanza

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione e toglie la seduta.

Sez. VIII

DISCIPLINA DELLE SEDUTE

Art. 92

Attribuzioni del presidente del consiglio

1. Chi presiede la seduta ha facoltà:
 - a) di sospendere e sciogliere la seduta;
 - b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun consigliere nei casi di cui al seguente articolo 93 del presente regolamento e di proporre l'espulsione dall'aula;
 - c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Art. 93

Disciplina dei consiglieri

1. I consiglieri devono osservare nelle sedute un comportamento dignitoso e corretto, nel rispetto delle altrui opinioni.
2. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il presidente del consiglio lo richiama formalmente.
3. Il consigliere che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, potrà parlare alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del presidente del consiglio.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, avvenuto nella stessa seduta, oppure indipendentemente da un precedente richiamo, nel caso di comportamenti di particolare gravità sempre fra quelli descritti al comma 2, il presidente del consiglio infligge una nota di biasimo, da riportarsi a verbale.
5. Il consigliere colpito dal provvedimento di cui al precedente comma può appellarsi al consiglio, il quale deciderà per alzata di mano sulle spiegazioni fornite. Ove le spiegazioni siano accolte dal consiglio, la nota di biasimo si intenderà non inflitta.

6. Se il consigliere, a cui sia stata inflitta la nota di biasimo, persiste ulteriormente nel suo atteggiamento oppure ricorre a ingiurie contro il presidente del consiglio, il sindaco, gli assessori o altri consiglieri, od offende il prestigio delle pubbliche istituzioni, il presidente del consiglio può sospendere la seduta.

7. Quando la sospensione della seduta pregiudichi l'adozione di provvedimenti da assumere entro termini perentori di imminente scadenza, il presidente propone l'espulsione del consigliere dall'aula per il resto della seduta. Il consiglio, sentite le giustificazioni del consigliere, decide per alzata di mano.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli assessori esterni.

Art. 94

Tumulto in aula

1. Qualora sorga tumulto in aula e riescano vani i richiami del presidente del consiglio, questi si alza; ogni discussione allora è sospesa. Se il tumulto continua, il presidente sospende la seduta. La seduta sospesa riprende quando il presidente del consiglio ritorna al suo seggio.

2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il presidente del consiglio può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il consiglio sarà convocato a domicilio nelle forme previste dall'articolo 51 del presente regolamento, per i casi di convocazione d'urgenza.

Art. 95

Disciplina del pubblico

1. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano al presidente del consiglio

2. Nessuna persona estranea al consiglio può, sotto alcun pretesto, accedere nel perimetro dell'aula ove siedono il presidente del consiglio, il sindaco, gli assessori e i consiglieri, salvo il segretario comunale e il personale comunale la cui presenza è richiesta per lo svolgimento della seduta.

3. Durante la seduta le persone presenti nello spazio riservato al pubblico devono tenere un comportamento corretto.

4. Non è consentita, in alcun modo, la possibilità di intervento, da parte del pubblico, alle sedute dell'organo consiliare, né è consentito esporre in aula striscioni o manifesti. È facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

5. Ove persone del pubblico turbino l'ordine, il presidente, dopo opportuni richiami, ordina al personale del comune di espellere gli autori del disordine. Ove costoro non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il presidente può sospendere la seduta, a meno che il consiglio non deliberi, per alzata di mano, che la seduta stessa continui senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire con l'impiego, ove richiesto, della forza pubblica.

6. In caso di oltraggio, ingiuria e offesa al presidente del consiglio, al sindaco, agli assessori, ai consiglieri e al personale comunale, i colpevoli saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 96

Servizio di polizia durante la seduta

1. Il presidente, durante le sedute, si avvale di dipendenti comunali o del personale di polizia municipale per il servizio di polizia nell'aula consiliare.

2. La forza pubblica può entrare nell'aula a richiesta del presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 97

Ammissione di funzionari in aula

1. Il presidente, per le esigenze della giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può invitare nella sala i funzionari comunali perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario in relazione agli argomenti in discussione. Possono essere invitati, inoltre, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti. Effettuate le comunicazioni e risposto a eventuali quesiti rivolti dal presidente o dai consiglieri, i predetti funzionari e consulenti sono congedati e lasciano l'aula, restando a disposizione se in tal senso richiesti.

Art. 98
Registrazioni audio e video

1. Previa autorizzazione del presidente del consiglio, è possibile la ripresa delle adunanze, a mezzo di magnetofoni, videocamere e mezzi comunque idonei a tale scopo, nei soli casi e per il tempo strettamente necessario, quando, in relazione a fatti ed episodi di rilevante attualità, si debba garantire il diritto di cronaca da parte degli organi di informazione, iscritti al registro del tribunale competente per territorio, ai sensi della vigente normativa in materia. È tassativamente vietata ogni altra attività di registrazione, sotto forma di audio e video, delle medesime adunanze, aventi finalità diverse dalle precedenti, svolta in forma privata, anche da parte dei componenti del consiglio e della giunta. È facoltà del presidente, nei casi di inottemperanza rispetto a quanto previsto dal presente comma, disporre l'allontanamento dei soggetti inadempienti dall'aula consiliare, anche avvalendosi della forza pubblica.

Sez. IX
PARTECIPAZIONE DELLA GIUNTA

Art. 99
Assessori

1. Gli assessori comunali che non siano consiglieri non concorrono alla formazione del numero legale.
2. Partecipano alle sedute del consiglio in quanto collaboratori del sindaco e relazionano su argomenti e materie di loro competenza, con facoltà di replica e senza diritto di voto.
3. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili anche agli assessori.

Sez. X
**PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DEI RESPONSABILI
DI SERVIZIO E DEI REVISORI DEI CONTI**

Art. 100
Partecipazione del Segretario comunale

1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza.
2. In caso di vacanza, assenza o impedimento lo sostituisce il vicesegretario, secondo le norme di legge, dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il sindaco dovrà provvedere alla nomina di un segretario comunale supplente ai sensi della normativa vigente.
2. Nel caso in cui l'assenza o l'impedimento dovessero sopraggiungere nell'immediatezza dell'ora stabilita per la convocazione dell'assemblea consiliare e, comunque, permanessero trascorsa un'ora dalla convocazione, di cui al comma 5 dell'articolo 59 del presente regolamento, senza che sia stato possibile disporre la supplenza da parte di un altro funzionario, il presidente comunica la circostanza al consiglio; la seduta viene sciolta senza che possa essere dato avvio alla discussione dell'ordine del giorno. Di tale condizione viene redatto un apposito verbale, circostanziato e dettagliato nelle motivazioni; a tale proposito il sindaco nomina un verbalizzante scelto fra i consiglieri presenti.
3. Il segretario comunale esercita le funzioni di cui al primo comma chiedendo al presidente del consiglio di intervenire, qualora lo ritenga opportuno in relazione all'andamento dei lavori oppure, in merito a specifiche questioni, ne sia espressamente richiesto.
4. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 85 del presente regolamento, il segretario comunale si allontana dall'aula; in tal caso, con riferimento alla specifica deliberazione in cui si verifica l'incompatibilità, la verbalizzazione può essere affidata anche a un consigliere, individuato dal presidente del consiglio.

Art. 101

Compiti del segretario comunale

1. Il segretario comunale cura la redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei consiglieri, assiste all'accertamento dell'esito delle votazioni, collabora con il presidente del consiglio al regolare svolgimento dei lavori.

2. Il segretario comunale assicura l'assistenza giuridico-amministrativa al consiglio, ai fini della conformità dell'azione amministrativa complessiva alle leggi, allo statuto e ai regolamenti; a tale fine può esprimere il suo parere, se ne è espressamente richiesto. Qualora nel corso della riunione del consiglio, anche allo scopo di cui al periodo precedente, si renda necessaria la consultazione delle leggi, dei regolamenti o della giurisprudenza, deve informarne il presidente, che potrà sospendere la seduta per un congruo periodo di tempo oppure proporrà il rinvio del relativo argomento alla seduta successiva.

Art. 102

Partecipazione dei responsabili di servizio

1. I responsabili di servizio devono partecipare alle sedute nelle quali si devono assumere deliberazioni concernenti materie dei servizi a cui sono preposti.

2. Alle sedute nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il rendiconto della gestione partecipa il responsabile del servizio ragioneria e finanze, con facoltà di intervento per illustrare il parere sulla compatibilità degli emendamenti proposti con le norme regolatrici della struttura del bilancio o del rendiconto.

4. I responsabili di servizio prendono la parola su richiesta del presidente.

5. Il consiglio comunale non può adottare deliberazioni che comportino impegni di spesa o diminuzione di entrata senza il parere del responsabile di servizio in ordine alla regolarità contabile.

Art. 103

Partecipazione dei revisori dei conti

1. I revisori dei conti possono partecipare alle sedute del consiglio comunale. A tal fine, copia dell'avviso di convocazione è comunicato ai revisori medesimi.

2. I revisori prendono la parola:

- a) durante la discussione di proposte di provvedimenti che il consiglio deve adottare nella sua funzione di controllo e di indirizzo;
- b) per riferire al consiglio sui risultati della vigilanza, da loro esercitata, sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente;
- c) per illustrare la relazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione;
- d) per svolgere considerazioni sui rilievi e sulle proposte, espressi nella relazione di cui alla precedente lettera c), tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Sez. XI

VERBALIZZAZIONE

Art. 104

Redazione del processo verbale delle sedute

1. Il segretario comunale, coadiuvato dai funzionari dell'ufficio di segreteria, redige il processo verbale di ogni seduta, con il quale si documentano la seduta stessa e le decisioni adottate dal consiglio comunale.

2. È tenuto un solo registro dei verbali, da cui vengono estratte le deliberazioni, alle quali è dato un numero progressivo, che si rinnova annualmente.

Art. 105

Contenuto del verbale

1. Il processo verbale è l'attestazione dei fatti avvenuti e delle dichiarazioni rese dai consiglieri alla presenza del segretario verbalizzante; con esso si dà atto del modo in cui si è formata e manifestata la volontà del consiglio, con la maggioranza prescritta, e si determina l'esistenza giuridica delle deliberazioni.

2. Il processo verbale:

- a) indica il giorno e l'ora d'inizio della seduta;
- b) specifica se la seduta si svolge in prima o seconda convocazione;
- c) indica i nomi dei consiglieri presenti all'appello iniziale e l'annotazione dei nomi dei consiglieri giunti successivamente e di quelli che si sono allontanati;
- d) riporta il resoconto dell'andamento della seduta consiliare;
- e) riporta i punti principali della discussione;
- f) indica, per ogni proposta di deliberazione, il numero dei voti a favore e di quelli contrari, precisando, ove occorra, il nome degli astenuti, dei contrari e di coloro che si sono allontanati dall'aula ai sensi dell'articolo 85, commi 1 e 2, del presente regolamento;
- g) fa constare se le deliberazioni siano state adottate in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione seguita.

3. Le dichiarazioni e gli interventi dei consiglieri sono riportati in sunto.

3. I consiglieri che, nel corso della seduta, prima o subito dopo l'intervento, abbiano presentato al segretario comunale il testo scritto delle dichiarazioni e degli interventi svolti, possono chiedere che il testo stesso sia integralmente trascritto a verbale.

4. I consiglieri, inoltre, qualora l'intervento o la dichiarazione sia breve, può anche dettarne il contenuto, sul momento, al segretario comunale, che ne prende nota per l'inserimento a verbale.

5. Nel verbale delle sedute segrete deve essere tutelata al massimo l'esigenza della riservatezza e di norma ci si limita a riportare le deliberazioni adottate.

6. Il segretario comunale non deve riportare nel verbale espressioni ingiuriose o calunniose, o comunque offensive, salvo i casi previsti dall'articolo 93. In questa ipotesi, quando uno dei soggetti lì indicati si ritenga offeso e ne faccia espressa richiesta nel corso dell'adunanza, le stesse sono iscritte a verbale in modo conciso.

Art. 106

Firma dei verbali

1. I verbali delle sedute del consiglio, dopo la compilazione, sono sottoscritti dal presidente e dal segretario comunale.

Art. 107

Approvazione e rettifiche dei verbali

1. Il verbale viene depositato nella segreteria comunale a disposizione dei consiglieri, che possono prenderne visione, almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza in cui sono sottoposti ad approvazione.

2. Il verbale si intende approvato all'unanimità se nessuno dei consiglieri presenta osservazioni, per proporre rettifiche.

3. In quest'ultimo caso, il segretario comunale provvede alla lettura della parte del verbale per la quale il consigliere avanza le proposte di rettifica. Le integrazioni richieste devono essere effettuate per iscritto, indicando quanto si intende che sia cancellato, modificato o inserito nel verbale. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento.

4. Ogni proposta di rettifica è posta in votazione dopo che il proponente l'abbia illustrata, per non più di tre minuti; sulla stessa può parlare un consigliere a favore e uno contro, ciascuno per non più di un minuto. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine o in calce, nel verbale della adunanza a cui si riferisce la rettifica. Tali annotazioni sono vidimate dal segretario comunale e portano l'indicazione della data dell'adunanza nella quale le proposte di rettifica sono state approvate.

5. Nel caso di presentazione di proposte di rettifica, esauriti gli adempimenti del precedente comma 4, primo periodo, in relazione a ogni rettifica, si procede all'approvazione del verbale nella sua totalità, con votazione palese, per alzata di mano, senza che essa costituisca atto deliberativo del consiglio.

6. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono depositati e custoditi nell'archivio comunale a cura del responsabile dell'ufficio segreteria.

Art. 108

Resoconto stenografico o registrato

1. Il consiglio comunale può stabilire, con propria deliberazione, di avvalersi in modo continuativo di servizi, anche esterni, di stenografia, o di stenotipia o dell'ausilio di apparecchi di registrazione, al fine di documentare integralmente le sedute.

2. Nel caso in cui siano posti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza, la conferenza dei capigruppo, nel momento della formazione dell'ordine del giorno della seduta o anche successivamente, purché almeno 24 ore prima della stessa, può stabilire che per la verbalizzazione di uno specifico argomento o dell'intera seduta ci si avvalga di servizi, anche esterni, di stenografia, o di stenotipia o dell'ausilio di apparecchi di registrazione.

3. In tali casi, il segretario curerà che sia redatto, con l'ausilio degli uffici o di servizi specializzati, anche esterni, un resoconto integrale, da depositare nella segreteria comunale, a disposizione dei consiglieri. Il materiale prodotto con la stenografia o con la stenotipia o i nastri della registrazione sono depositati in archivio per un adeguato periodo di tempo e sono accessibili come documenti amministrativi.

CAPO III DELIBERAZIONI CONSILIARI ORDINARIE

Sez. I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 109 Competenza del consiglio

1. Il consiglio ha competenza deliberativa limitatamente agli atti fondamentali e agli atti che gli siano attribuiti dalla vigente legislazione.

2. Il consiglio esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; esercita altresì l'autonomia funzionale e organizzativa.

3. Il consiglio delibera gli indirizzi di carattere generale ed esercita il controllo politico-amministrativo.

4. Il consiglio partecipa alla definizione, all'adeguamento delle linee programmatiche ed alla verifica periodica della loro attuazione, così come previsto dall'art. 41 dello statuto.

Art. 110 Ratifica delle deliberazioni d'urgenza

1. Il consiglio ratifica le deliberazioni, attinenti alle variazioni di bilancio, adottate dalla giunta comunale ai sensi di legge, previo accertamento:

- a) dell'esistenza dell'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori alla convocazione dell'ultima adunanza consiliare e tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio;
- b) che oggetto della deliberazione da ratificare sia una variazione di bilancio;
- c) che la deliberazione sia stata sottoposta a ratifica entro il termine perentorio di sessanta giorni da quello dell'adozione.

2. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione di giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata o modificata.

Art. 111 Pubblicazione delle deliberazioni

1. Tutte le deliberazioni consiliari sono pubblicate, a cura del segretario comunale, mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo diversa disposizione di legge.

2. Il responsabile dell'ufficio segreteria certifica in calce a ogni deliberazione l'avvenuta pubblicazione, specificando se sono stati presentati reclami od opposizioni.

Art. 112 Annullamento, revoca e modifica di deliberazioni

1. Il consiglio, nell'esercizio del potere di autotutela, può disporre di annullare le proprie deliberazioni illegittime, eliminandone gli effetti dal momento in cui sono state approvate.

2. Il consiglio, nell'esercizio del predetto potere, può disporre di revocare le proprie deliberazioni che riconosce inopportune e non convenienti in base a una successiva valutazione delle ragioni e dei fatti che ne determinarono l'adozione, eliminandone gli effetti dal momento in cui pronuncia la revoca.

3. L'annullamento e la revoca, di cui ai precedenti commi, sono subordinati all'esistenza di un interesse pubblico alla eliminazione delle deliberazioni. Tale interesse deve essere concreto e attuale.

4. Il consiglio, inoltre, può modificare le proprie deliberazioni.

5. Le deliberazioni di annullamento, revoca o modifica di precedenti atti devono contenere espressa menzione dell'annullamento, revoca o modifica introdotta.

6. Non sono suscettibili di revoca le deliberazioni:

- a) che creano diritti perfetti a favore di determinati soggetti, salvo che non esista la possibilità giuridica della loro conversione in un risarcimento;
- b) che esauriscano i loro effetti al momento dell'emanazione;
- c) che negano la ratifica di una deliberazione adottata d'urgenza dalla giunta comunale.

Sez. II.

PARTICOLARI DELIBERAZIONI CONSILIARI

Art. 113

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del sindaco deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco e deve essere approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.

2. L'approvazione da parte del consiglio comunale, nei termini di cui al precedente comma, comporta l'automatico scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 114

Adozione dei regolamenti

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare attribuita al comune, adotta i regolamenti di sua competenza, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto.

2. L'istruttoria della deliberazione per l'adozione di un regolamento è svolta dal responsabile del servizio competente per materia.

3. Per il procedimento di formazione dei regolamenti si applicano gli articoli 99 e 100 dello statuto.

4. Il consiglio comunale, dopo che la proposta di regolamento è stata esaminata dalla commissione consiliare permanente per lo statuto e i regolamenti, approva i singoli articoli nel testo proposto o in quello che risulta a seguito dell'approvazione di eventuali emendamenti; infine il consiglio approva il regolamento nel suo insieme. Il consiglio, con votazione unanime, può stabilire di procedere all'approvazione del regolamento con un'unica votazione sull'intero testo.

Art. 115

Adozione, modificazione e abrogazione dello statuto

1. In conformità alle disposizioni di legge, il consiglio delibera, con il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati, lo statuto del comune.

2. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute, da tenersi entro i trenta giorni successivi. Lo statuto è approvato se ottiene per due volte, anche non consecutive, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Le modificazioni soppressive, aggiuntive o sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal consiglio con la procedura di cui al comma 1, nel rispetto degli articoli 96, 97 e 98 dello statuto.

4. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente. L'approvazione della delibera di abrogazione dello statuto vigente comporta l'approvazione del nuovo.

**CAPO IV
CONTROLLI**

**Sez. I
CONTROLLO SUL CONSIGLIO E SUI SUOI COMPONENTI**

**Art. 116
Scioglimento del consiglio**

1. Lo scioglimento del consiglio comunale si determina nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.

**Art. 117
Surrogazione e supplenza dei consiglieri**

1. Il seggio che, nel corso del mandato, rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi di legge, il consiglio comunale, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

**Art. 118
Sospensione e decadenza dei consiglieri**

1. I consiglieri sono sospesi di diritto dalla carica con provvedimento del prefetto nei casi previsti dalla legge.

2. I consiglieri decadono di diritto dalla carica nei casi previsti dalla legge.

3. Nel periodo di sospensione, i consiglieri sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia *quorum* o maggioranza qualificata.

4. A cura della conferenza dei capigruppo, le deliberazioni adottate dal consiglio con il voto del consigliere, dopo che nei suoi confronti sia stato emesso il provvedimento giudiziario che comporta la sospensione o si sia verificata la decadenza e prima della notifica dei relativi provvedimenti, sono sottoposte alla prova di resistenza e saranno ripetute qualora il voto del consigliere sospeso o decaduto sia stato determinante.

**Art. 119
Rimozione dei consiglieri**

1. Il consiglio, nella stessa seduta in cui ha notizia del provvedimento ministeriale con il quale un consigliere è rimosso dalla carica, provvede alla sostituzione con il candidato che ne ha diritto.

**Sez. II
ESECUTIVITÀ DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO**

**ART. 120
Esecutività ed eseguibilità delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni consiliari diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo pretorio.

2. Le deliberazioni consiliari, in caso di urgenza, possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

**TITOLO V
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 121

Criteri di svolgimento dell'attività

1. Il consiglio, nello svolgimento della sua attività di indirizzo e di controllo politico-amministrativo e nell'assunzione degli atti fondamentali previsti dalle leggi e dallo statuto, deve attenersi ai principi della massima trasparenza e della partecipazione democratica nonché al principio di sussidiarietà e al metodo della concertazione.

Art. 122

Linee di indirizzo e di controllo

1. Il consiglio, allo scopo di prevenire e reprimere infiltrazioni mafiose nell'esercizio delle attività amministrative che incidono sui diritti e sugli interessi dei singoli amministrati o che hanno contenuto prettamente economico, delibera, ai sensi di legge, linee di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

CAPO II GESTIONE DEI SERVIZI

Art. 123

Assunzione diretta dei pubblici servizi

1. Il consiglio, nel disporre l'assunzione e l'impianto di servizi pubblici, si uniforma alle disposizioni di legge vigenti in materia.

2. L'assunzione diretta dei pubblici servizi è deliberata dal consiglio con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

3. La deliberazione di cui al comma 2 precedente, oltre alla forma prescelta per la gestione dei singoli servizi, deve indicare i seguenti elementi di natura tecnica ed economico-finanziaria, opportunamente coordinati e sviluppati in un apposito progetto di massima:

- a) le opere di impianto, il loro costo presunto e i relativi mezzi di finanziamento;
- b) la previsione dei costi e dei ricavi d'esercizio per almeno un triennio e il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio, tenuto conto degli eventuali contributi in conto esercizio previsti dalle leggi;
- c) le linee generali dell'ordinamento tecnico e amministrativo del servizio.

4. Il consiglio, quando l'assunzione diretta si riferisce a uno dei servizi di cui sia consentito facoltativamente il diritto di privativa, deve dichiarare, nella deliberazione di cui al precedente comma 2, se intende avvalersi di tale diritto e indicare i motivi di utilità sociale che inducono ad adottare tale sistema.

Art. 124

Riscatto dei servizi affidati in concessione

1. La volontà consiliare di avvalersi della facoltà di riscatto dei servizi in concessione, prevista dalla vigente normativa, deve risultare da deliberazione del consiglio adottata dalla maggioranza dei consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

2. Il consiglio procede all'esame dello stato di consistenza dell'impianto o dell'esercizio ai fini di cui all'articolo 10 del D.P.R. 4 ottobre 1986, n. 902, avvalendosi dell'opera dei revisori dei conti.

Art. 125

Vigilanza sulle aziende speciali e istituzioni

1. Gli atti fondamentali emanati dai consigli di amministrazione delle aziende speciali o delle istituzioni sono approvati dal consiglio comunale.

2. Le deliberazioni dei consigli di amministrazione concernenti: il piano-programma, comprendente un contratto di servizio che disciplini i rapporti tra ente locale e azienda speciale; i bilanci economici di previsione pluriennale e annuale; il conto consuntivo; il bilancio di esercizio, sono comunicate entro quindici giorni dalla loro adozione, nel testo integrale, al comune e assegnate alla commissione consiliare permanente competente per materia, che ne riferirà al consiglio comunale.

3. Il segretario comunale cura la pubblicazione delle deliberazioni, di cui al precedente comma, all'albo pretorio.

Art. 126

Scioglimento dei consigli di amministrazione di aziende speciali ed istituzioni

1. Un terzo dei consiglieri assegnati al comune può presentare al presidente del consiglio motivata proposta di convocazione del consiglio comunale per lo scioglimento dei consigli di amministrazione, quando i proponenti abbiano motivo di ritenere che il consiglio dell'azienda speciale o dell'istituzione non ottemperi a norme di legge e di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi dell'azienda o della istituzione o del comune.

2. La proposta è trasmessa al consiglio di amministrazione interessato, perché deduca entro il termine perentorio di quindici giorni.

3. Entro i successivi quindici giorni il consiglio comunale delibera con l'intervento di almeno due terzi dei consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

4. Ove nella prima seduta sia mancato l'intervento dei due terzi dei consiglieri, sarà tenuta una seconda seduta, non prima di otto e non dopo di quindici giorni, fermo restando il numero dei voti occorrenti, previsto per la prima seduta.

5. In occasione delle deliberazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3, il consiglio comunale, sentiti i revisori dei conti, può indicare gli amministratori eventualmente responsabili ai sensi di legge.

6. Lo scioglimento è proposto dal sindaco quando esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attività delle aziende o delle istituzioni riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori riguardanti l'azienda o l'istituzione stessa.

Art. 127

Revoca e liquidazione dell'assunzione diretta del pubblico servizio

1. Il consiglio comunale delibera di revocare l'assunzione diretta di un pubblico servizio, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. La delibera non può essere adottata in seduta di seconda convocazione.

2. Nella deliberazione di cui al comma precedente, il consiglio deve indicare se il servizio debba essere gestito in una delle altre forme previste dalla legge.

3. La deliberazione è comunicata, a cura del presidente, al consiglio di amministrazione dell'azienda speciale o dell'istituzione, con invito a presentare il rendiconto della gestione riferito alla data della comunicazione e a procedere alle consegne.

CAPO III.

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

Art. 128

Convenzioni

1. La deliberazione consiliare, relativa alla stipulazione di convenzioni tra il comune e altri enti locali per lo svolgimento, in modo coordinato, di funzioni e servizi determinati, deve stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione tra gli enti aderenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

2. La deliberazione di cui al comma precedente deve prevedere forme arbitrali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere.

4. L'adesione alle convenzioni obbligatorie, imposte al comune dallo stato o dalla regione, sarà esternata mediante approvazione del disciplinare tipo come previsto dalle vigenti leggi.

Art. 129
Consorzi

1. Il consiglio comunale delibera, con il voto della maggioranza assoluta dei componenti, la costituzione dei consorzi per la gestione associata di uno o più servizi e per l'esercizio associato di funzioni.
2. Si applicano le norme previste dalle vigenti leggi.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 130
Norme transitorie e finali

1. In fase di prima applicazione del presente regolamento, il presidente del consiglio è nominato nella prima seduta successiva all'entrata in vigore del regolamento stesso, da convocarsi entro trenta giorni da tale termine.
2. La commissione per lo statuto e il regolamento del consiglio, costituita con atto di consiglio comunale n. ___ del ____, resta in vigore fino alla scadenza del mandato amministrativo in corso al momento di entrata in vigore del presente regolamento, assumendo le funzioni e le prerogative della commissione per lo statuto e i regolamenti dell'articolo ____.
3. In fase di prima applicazione del presente regolamento, nel caso previsto dall'articolo ____, l'eventuale detrazione del gettone di presenza sarà effettuata con riferimento all'importo del gettone corrisposto alla data di adozione del provvedimento consiliare di introduzione dell'indennità di funzione ai consiglieri comunali.
